REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE QUARTA CIVILE

La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati

dott.ssa Clotilde Parise — Presidente

dott.ssa Elena Rossi — Consigliere relatore

dott. Enrico Schiavon — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 742 del Ruolo Generale dell'anno 2025, che porta riunito il procedimento R.G. n. 814/2025, promossa

da

Parte_1 **Sede secondaria e** *Parte_2* *[...]* (nuova denominazione assunta da *Parte_3* *[...]* - P.IVA *P.IVA_1*);

rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] e [redacted] ed elettivamente [redacted] presso lo studio dei difensori;

appellante principale

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*),

rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elettivamente [redacted] presso lo studio del difensore;

appellata – appellante incidentale

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

contro

Controparte_2

[...] (C.F. e P.IVA *P.IVA_3*),

rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elettivamente [redacted] presso lo studio del difensore;

appellata

contro

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_4*),

Controparte_4 (già *Controparte_5* - P.IVA *P.IVA_5*, con sede legale in [redacted] 25 [redacted]

rappresentate e difese dagli avv.ti [redacted] e [redacted] ed elettivamente [redacted] presso lo studio degli avvocati [redacted] e [redacted]

appellate – appellanti incidentali

contro

Controparte_6 *C.F._1*),

Controparte_7 (C.F. *C.F._2*, **in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori** *Persona_1* (C.F. *C.F._3*) e *Persona_2* (C.F. *C.F._4*),

rappresentante e difese dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted] ed elettivamente [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]

appellate - appellanti incidentali

contro

Controparte_8 (C.F. *P.IVA_6*),

appellata contumace

Oggetto: sentenza n. 364/2025 del Tribunale di Vicenza

Conclusioni

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

Per *Parte_1* **Sede secondaria e** *Parte_2*

Parte_2

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL MERITO: In riforma della sentenza n. 364/2025 del Tribunale di Vicenza, accogliere i motivi di appello proposti da *Parte_1* *[...]* *, da detta Compagnia reiterati anche in via di appello incidentale e, inoltre, accogliere i motivi di appello autonomamente proposti da* *Parte_4* *[...]* *e, in ogni caso, così statuire: A) IN VIA PRINCIPALE: In accoglimento del primo e/o del secondo motivo di appello* *Pt_1* *ed in parziale riforma della sentenza n. 364/2025 del Tribunale di Vicenza, respingere ogni avversa pretesa dedotta nei confronti dell'* *Controparte_1* *e conseguentemente contro* *Pt_1* *B) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del primo motivo di appello* *Pt_1* *e di accoglimento solo parziale del secondo motivo di appello* *Pt_1* *accertare e dichiarare la responsabilità prevalente e/o quantomeno paritaria di* *CP_4* *e/o di* *CP_3* *rispetto a quella di* *CP_1* *, per l'effetto, condannare* *CP_4* *e* *CP_3* *a manlevare e tenere indenne* *CP_1* *[...]* *per la corrispondente quota di responsabilità ad esse imputata e, in ogni caso, in accoglimento del terzo motivo di appello* *Pt_1* *ed in parziale riforma della sentenza n. 364/2025 del Tribunale di Vicenza, affermare in ogni caso l'inoperatività della garanzia* *Pt_1* *nel caso di specie e rigettare comunque ogni avversa pretesa proposta nei confronti di* *Pt_1* *C) IN* [redacted] *Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del primo e del secondo motivo di appello* *Pt_1* *in accoglimento in ogni caso del terzo motivo di appello* *Pt_1* *ed in parziale riforma della sentenza n. 364/2025 del Tribunale di Vicenza, affermare l'inoperatività della garanzia* *Pt_1* *nel caso di specie e rigettare comunque ogni avversa pretesa proposta nei confronti di* *Pt_1* *D) IN* [redacted] *Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei primi tre motivi di appello* *Pt_1* *dichiarare comunque* *CP_4* *e* *CP_3* *tenute a manlevare e tenere indenni* *CP_1* *per la quota di responsabilità*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

anche residuale ad esse ascritta e, in accoglimento del quarto motivo di appello Pt_1 *ed in parziale riforma della sentenza, n. 364/2025 del Tribunale di Vicenza, negare il risarcimento o comunque rideterminare il danno parentale dei nipoti del defunto,* Persona_1 *e* Persona_2 *e, in ogni caso, limitare la eventuale esposizione di* Pt_1 *a quanto in ipotesi ritenuto di equità e giustizia, sempre e comunque limitatamente alla eventuale eccedenza rispetto alla SIR contrattuale di 750.000 euro; 2) IN OGNI CASO: Con rigetto dei motivi di appello incidentale ulteriormente proposti da* Controparte_4 *e* [...] CP_3 *nonché con rigetto del motivo di appello incidentale ulteriormente proposto da* Controparte_6 *. Con vittoria delle spese e delle competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede la rinnovazione della CTU medico legale ovvero, in via subordinata la convocazione a chiarimenti del Collegio Peritale dei CTU, in merito ai numerosi rilievi e profili di censura dedotti in atti.*

Per *Controparte_1*

Si chiede che la Corte di Appello di Venezia, così disponga

Nel merito Rigettarsi ogni domanda e/o eccezione rivolta dagli attori e/o dai soggetti terzi chiamati, contro CP_1 *in quanto infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti sia nel giudizio R.G. 814/2025 che nel giudizio R.G. 742/2025 e qui richiamati;*

In ogni caso

accogliere i motivi di appello formulati da CP_1 *8, anche, se del caso, in via di appello incidentale condizionato, per le ragioni esposte in narrativa sia nel giudizio R.G. 814/2025 che nel giudizio R.G. 742/2025.*

Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale di CP_4 *e di* CP_3 *e dell'Allegato Tecnico D dalle stesse depositato, come eccepito nelle note di udienza del 16.09.2025.*

In subordine

In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande presentate contro CP_1 *8, anche in via incidentale, per i motivi tutti esposti e qui richiamati:*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

– ridurre il quantum di danno risarcibile, per i motivi in narrativa;

In ogni caso, condannare: Controparte_4 *(già* [...] Controparte_5 *), P.I.* P.IVA_7 *, con sede legale in* [redacted] *n. 25,* [redacted] *(Germania);* Controparte_3 *P.I.* P.IVA_4 *, con sede legale in* [redacted] *Milano;* [...] Controparte_9 *ora* Parte_1 *P. I.* P.IVA_8 *, con rappresentanza generale per l'Italia in* [redacted] *n. 18, Milano;* Controparte_10 *, P.I.* P.IVA_3 *, con rappresentanza generale per l'Italia in* [redacted] *Milano, a tenere indenne e manlevare la* CP_11 *per tutte le conseguenze economiche (risarcitorie e non, comprese le spese legali, anche quelle sopportate per resistere alla domanda attorea) sopportate dalla convenuta in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dei ricorrenti.*

In ogni caso

Con vittoria dei compensi e delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio e di ATP.

Le istanze istruttorie di CP_1 *8*

Si chiede, ove ritenuto, l'acquisizione del fascicolo della causa RG 473/2022 innanzi Codesta Ecc.ma Corte.

[redacted] *altresì, fermi gli effetti del giudicato esterno derivante dal passaggio in giudicato della sentenza del 14.6.2023, emessa da Codesta Ecc.ma Corte, insiste per le istanze istruttorie, anche a prova contraria, già formulate in atti e in particolare come formulate nelle memorie ex art. 183 co. 6) n. 1, n. 2 e n. 3, qui trascritte:*

Istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 co. 6) n. 2

Si formulano di seguito le istanze istruttorie nell'interesse di CP_11 *, riproponendo anche quelle già svolte nella comparsa di costituzione e risposta, con riserva di formularne di ulteriori all'esito dell'esame delle memorie istruttorie avversarie: Si*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

contesta l'acquisizione al presente procedimento del fascicolo di ATP di cui all'RG 488/2021, chiedendo la rinnovazione della consulenza o la sua integrazione.
Nel caso in cui venga disposta CTU medico-legale, si chiede di integrare il quesito accertando:
1) la sussistenza di forti evidenze circa il fatto che la contaminazione del dispositivo di riscaldamento/raffreddamento, relativamente ai casi di infezione emersi, fosse avvenuto già nel sito di produzione, come emerso alla luce della letteratura scientifica predominante;
2) se CP_11 potesse mettere in atto delle azioni che potessero comunque scongiurare l'insorgenza dell'infezione (e quali) e se è legittimo sostenere (o meno) che all'epoca della vicenda in questione l' CP_1 non disponesse ancora di evidenze tali da consigliare la sospensione dell'utilizzo dei dispositivi della ditta CP_12 , fra l'altro che la sostituzione degli stessi non potesse avvenire in tempi rapidi, salvo inconfutabili elementi che dimostrassero la loro pericolosità, essendo necessaria l'individuazione di macchinari salvavita che potessero vicariarne la funzione;
3) i plurimi riferimenti della letteratura che negano la reale utilità delle procedure di pulizia e disinfezione raccomandate da Parte_5 nei contenuti degli alert.
A questo riguardo preme sottolineare come la scienza abbia messo in evidenza come a discapito di intensificate 3 procedure di pulizia e disinfezione, nei dispositivi si sia comunque assistito alla crescita di micobatteri non tubercolari nei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento e quindi l'eradicabilità della contaminazione a fronte di intensificate procedure di pulizia/disinfezione;
4) se sussista l'obbligo di registrazione delle attività di disinfezione dei macchinari da parte dell' CP_1 (posto che dette operazioni si inseriscono nel novero delle centinaia di azioni di cui abitualmente il personale sanitario si fa carico e che non trovano una circostanziata annotazione documentale).
A tal fine, si chiede che:

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

a. al CTU sia assegnato un ausiliario esperto in tecniche costruttive e manutentive dei dispositivi Heater-Cooler Devices;

b. il nominando consulente non sia individuato all'interno del medesimo collegio incaricato nel procedimento di ATP rg 488/2021.

Ci si oppone all'ammissibilità della prova per testi ed interpello chiesta da parte attrice. In particolare, in quanto:

- i capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14: non possono essere ammessi in quanto hanno ad oggetto una circostanza già provata documentalmente e comunque pacifica in causa [e non rilevanti (nn. 13 e 14) in quanto indicano circostanze successive al periodo oggetto di causa];

- il capitolo 6 non può essere ammesso in quanto in parte verte su di una circostanza già provata documentalmente (la [redacted] CP_7 [redacted] *in altra parte è valutativo (ove si chiede al teste se il sig.* CP_7 *decedeva a causa della comparsa di sintomi di malattia da "Chimaera");*

- il capitolo 10 non può essere ammesso in quanto ha ad oggetto una circostanza già provata documentalmente e comunque non rilevante ai fini del presente giudizio (non è oggetto di discussione il fatto che CP_4 *abbia emanato gli allert-avvisi, ma piuttosto che* CP_11 *NON li abbia mai ricevuti);*

- i capitoli 11, 12 non possono essere ammessi in quanto eccessivamente generici e privi di idonea contestualizzazione temporale. Inoltre, nulla più sapere sul punto il teste indicato da controparte, posto che solo CP_11 *può (del caso) dare conto della ricezione o meno di determinati documenti;*

- i capitoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 non possono essere ammessi in quanto eccessivamente generici e volti a sopperire a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda avversaria.

In ogni caso, quanto ai testi indicati da controparte, si eccepisce fin d'ora:

- l'incapacità ed il divieto a testimoniare del sig. Tes_1 *, trattandosi del coniuge di una delle ricorrenti (ossia della sig.ra* Controparte_7 *, ai sensi degli artt. 246 e 247 c.p.c. e del padre dei minori;*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

- l'incapacità a testimoniare sig.ri Tes e Testimone_3, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quali possibili eredi del sig. CP_7 e quindi aventi un interesse in causa.

Senza inversione dell'onere della prova, si chiede che vengono ammessi i seguenti capitoli di prova, preceduti da "Vero che":

1. Nel corso dell'intervento cardiochirurgico di sostituzione della valvola aortica subìto dal sig. Parte_6 presso l[redacted] il 29.12.2015, veniva utilizzato il sistema HCU di riscaldamento/raffreddamento del sangue prodotto dalla ditta Controparte_4 e, in particolare, il macchinario per eseguire la circolazione extracorporea con pompa Stokert in dotazione ad CP_11 ?

2. All'epoca dell'intervento cardiochirurgico di sostituzione della valvola aortica subìto dal sig. Parte_6 presso l[redacted] il 29.12.2015, CP_11 disponeva solo di n. 3 sistemi HCU e, in specifico, n. 3 sistemi HCU della ditta CP_4 ?

3. I n. 3 sistemi HCU della ditta CP_4 di cui disponeva CP_11 all'epoca dell'intervento cardiochirurgico di sostituzione della valvola aortica subìto dal sig. Parte_6 il 29.12.2015, erano stati acquistati da CP_8

4. Nel periodo di causa e in particolare tra la data di acquisto dell'HCU e dicembre 2015, CP_11 provvedeva a sottoporre tutti gli HCU della ditta CP_4 in dotazione all'Azienda a controlli di manutenzione, a cadenza annuale, ad opera di un tecnico autorizzato?

5. Tra il gennaio 2015 e dicembre 2015, CP_11 provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria dei sistemi Contr della ditta CP_4 e, in particolare, all'atto di riempire il serbatoio dell'Contr, provvedeva ad utilizzare acqua corrente filtrata, trattandola con un filtro monouso Pall-Aquasafe?

6. Nel periodo compreso tra gennaio 2015 e dicembre 2015, CP_11 provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria dei sistemi HCU della ditta CP_4, e in particolare, provvedeva a disinfettare l'Contr ogni 14 giorni?

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

7. Nel periodo compreso tra gennaio 2015 e dicembre 2015, CP_11 *provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria dei sistemi HCU della ditta* CP_4 *, e in particolare, provvedeva ad aggiungere al contenuto del serbatoio 150 ml di una soluzione al 3% di acqua ossigenata per applicazioni mediche per prevenire la crescita microbica?*

8. Nel periodo compreso tra gennaio 2015 e dicembre 2015, CP_11 *provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria dei sistemi HCU della ditta* CP_4 *, e in particolare, provvedeva alla disinfezione dei circuiti dell'acqua a intervalli di 14 giorni?*

9. Nel periodo compreso tra gennaio 2015 e dicembre 2015, CP_11 *provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria dei sistemi HCU della ditta* CP_4 *, e in particolare, provvedeva a posizionare gli HCU a massima distanza dal campo operatorio e relativo collocamento dell'apparecchiatura con la parte di espulsione dell'aria di fronte alla bocchetta di aspirazione presente in sala operatoria?*

10. Gli avvisi del 14.07.2014, 06.02.2015, 03.06.2015, 09.12.2015 forniscono solo indicazioni del tutto generiche e di massima, che CP_11 *ha seguito, senza vietare l'utilizzo dei dispositivi HCU o prescrivere specifici processi di sanificazione?*

11. Gli avvisi del 14.07.2014, 06.02.2015, 03.06.2015, 09.12.2015 risultano pervenuti ad indirizzi mail non formali e comunque non risultano diretti al protocollo generale della CP_11 *?*

Si indicano come testimoni sui predetti capitoli e sulle altre circostanze di fatto esposte nella memoria, nonché – a prova contraria – su tutti i capitoli di prova di controparte nella denegata ipotesi di loro ammissione i signori: dott. Tes_4 *[...] (1° chirurgo); dott.* Testimone_5 *(Chirurgo); dott.* Persona_3 *(anestesista); dott.ssa* Persona_4 *(anestesista); dott.ssa* Per_5 *(strumentista); dott.ssa* Persona_6 *(operatrice di sala); dott.* Persona_7 *(infermiere di anestesia); dott.* Persona_8 *(tecnico perfusionista);*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

Qualora il Giudice lo ritenesse necessario si chiede l'acquisizione dei fascicoli delle cause RG n: 4889/2021 ATP Trib. Vicenza giudice Biancamaria Biondo; 1399/2021 ATP Trib. Vicenza giudice Silvano Colbacchini; 4181/2020 (ATP rg 6855/2019) Trib. Vicenza giudice Eloisa Pesenti; 1441/2021 (ATP rg 5072/2019) Trib. Vicenza giudice De Giovanni ed in particolare delle CTU svolte/acquisite in dette sedi (due delle quali ancora in corso di espletamento, una in corso di integrazione).

- chiede la rinnovazione della consulenza tecnica CTU o la sua integrazione.

Con ogni più ampia riserva deduttiva e probatoria concessa.

Si chiede dichiararsi l'inammissibilità della documentazione dimessa da CP_4 e CP_3 , ivi incluso il documento "allegato Tecnico D".

Per *Controparte_2*

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione sia di merito che istruttoria ex adverso formulata

NEL MERITO, previa ogni opportuna declaratoria del caso che l'Eccellentissima Corte d'Appello riterrà di pronunciare,

In via principale,

- dichiarare inammissibile e/o respingere gli appelli ex adverso formulati e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 364/2025, pubblicata in data 5 marzo 2025, del Tribunale di Vicenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di inoperatività della polizza CP_2 n. 2015RCG00100-642148 in relazione al periodo temporale, ai sensi dell'art. 20 di polizza, per essere la prima richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato oltre il periodo di validità/efficacia prevista dal contratto, e ha ritenuta l'estraneità della fattispecie in esame alla categoria della c.d. "serie di sinistri" e, conseguenza, nella parte relativa alle spese di giudizio di primo grado liquidate in favore di Controparte_2 .

- rigettare l'appello incidentale proposto dalle sig.re CP_6 e CP_7 , in quanto inammissibile e/o infondato per le ragioni dedotte in narrativa.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

In ogni caso, in subordine, in via di riproposizione e/o, laddove occorra, in via di appello incidentale condizionato, nella denegata ipotesi di accoglimento del terzo motivo di appello proposto da Pt_1 *e/o nella denegata ipotesi di accoglimento dell'undicesimo motivo di appello proposto da* Controparte_1 *, si chiede l'accoglimento integrale delle conclusioni già formulate dalla* Controparte_2 *nel giudizio di primo grado e che di seguito si ritrascrivono integralmente:*

"In via preliminare e/o pregiudiziale

accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza CP_2 *n. 2015RCG00100-642148 in relazione al periodo temporale, ai sensi dell'art. 20 di polizza, in quanto la prima richiesta di risarcimento è pervenuta all'assicurato 4 oltre il periodo di validità/efficacia prevista dal contratto, e conseguentemente dichiarare la carenza di legittimazione passiva della* CP_2 *con relativa estromissione dal presente giudizio, ovvero per impossibilità di configurare il sinistro de quo quale "sinistro in serie";*

In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale

accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza CP_2 *n. 2015RCG00100-642148 in relazione alla violazione degli art. 6-1 e 20 di polizza per tardiva denuncia del sinistro, ovvero per inadempimento doloso degli obblighi di avviso e salvataggio previsti dagli artt. 1913 e 1914 c.c. da parte della* […] CP_1 *, con conseguente invalidità/inoperatività della polizza* CP_2 *n. 2015RCG00100-642148 e perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1915, primo comma, c.c. in favore dell'Assicurata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla* Controparte_2 *, disponendo l'estromissione della predetta dal giudizio;*

In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale,

accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza CP_2 *n. 2015RCG00100-642148 in relazione all'art. 25.7 di polizza, attesa l'estraneità dei fatti per cui è giudizio all'oggetto della garanzia assicurativa;*

in via preliminare e/o pregiudiziale,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

accertare e dichiarare il difetto di legittimazione delle attrici attesa l'assenza o comunque la mancanza di prova dello status di eredi del sig. Parte_6 *con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.*

Nel merito,

In via principale

accertare e dichiarare la totale insussistenza di profili di colpa a carico della Controparte_1 *e, per l'effetto, respingere la domanda introduttiva in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto; accertare e dichiarare la totale insussistenza di danni risarcibili ovvero, in subordine, ridurre l'importo liquidabile in favore delle ricorrenti per tutte le ragioni illustrate in parte motiva e, per l'effetto,*

respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate nei confronti della Controparte_1 [...] *, assolvendo interamente la medesima e, conseguentemente, l'esponente Compagnia di Assicurazione da ogni domanda;*

In subordine,

in caso di ritenuta responsabilità dell'assicurata e di operatività della polizza CP_2

- accertare e dichiarare tenuta l'odierna comparente Controparte_2 *a prestare la copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra* Parte_7 *Assicurazione nella polizza* CP_2 *azionata, con particolare riferimento alla limitazione della garanzia ai soli danni imputabili alla responsabilità della* Controparte_1 *, con esclusione della stessa in merito alla responsabilità di produttori e/o fornitori, nonché alla previsione contrattuale di una S.I.R. pari ad euro 500.000,00 e di una franchigia di € 500.000,00 (per complessivi euro 1.000.000,00);*

- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità in termini percentuali, con gradazioni di colpa, se lieve o grave, di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

fattispecie de qua, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata 6 della convenuta Controparte_1 con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o con eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa;

- ovvero, in ulteriore subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse operante la polizza CP_2 , dichiarare la stessa tenuta a manlevare l' Controparte_1 in concorso con la polizza Pt_3 secondo i criteri di cui all'art.1910 c.c. in proporzione e secondo i limiti previsti dai rispettivi contratti".

In ogni caso, con rifusione di spese e compenso del doppio grado di giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%)

In ogni caso, con espressa riserva di valutare e/o contestare le risultanze peritali e l'acquisizione al presente giudizio di cognizione del fascicolo di ATP n. 488/2021 R.G. del Tribunale di Vicenza.

Si reitera, in via istruttoria:

- disporre la rinnovazione delle operazioni peritali previa nomina di altro collegio ovvero di prosecuzione degli accertamenti già disposti nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. 488/2021 R.G. del Tribunale di Vicenza, si chiede di essere ammessi alle operazioni peritali e dare mandato al consulente di:

- accertare l'esistenza, o meno, di difetto/malfunzionamento di produzione ovvero di collaudo, ovvero di revisione e manutenzione dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento e conseguentemente escludere ogni responsabilità in capo alla CP_1 ed ai suoi sanitari;

- accertare gli eventuali specifici profili di responsabilità sussistenti in capo alla Controparte_1 rispetto ai suoi sanitari e rispetto alle ditte terze chiamate, individuando le precise percentuali di responsabilità su ciascuno soggetto, e con

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

graduazione ed accertamento del grado di colpa in termini di gravità, ossia se lieve o grave;

- accertare l'eventuale grado di responsabilità nonché il profilo di colpa (se lieve o grave) del personale sanitario ovvero di ogni altro medico o dipendente sanitario che risulterà coinvolto per i fatti oggetto di causa;

- accertare la responsabilità esclusiva ovvero concorrente degli altri terzi convenuti nel presente giudizio in ordine alle condotte che hanno portato al decesso del sig. Parte_6 ;

- accertare, valutare ed indicare le procedure di disinfezione, nonché la loro eventuale obbligatorietà, e la loro efficacia nella decontaminazione del dispositivo medico HCU utilizzato nel corso dell'intervento del sig, CP_7 in relazione alla contrazione del mycobacterium Chimaera.

In ogni caso, nell'ipotesi di ammissione di integrazione e/o rinnovazione della consulenza tecnica preventiva, si chiede di essere ammessi alle operazioni peritali con riserva di nomina di consulente tecnico di parte e di ulteriore specialista fino all'inizio delle operazioni peritali nonché di formulare istanza di integrazione del quesito sottoposto al CTU.

Si chiede, la trasmissione del fascicolo d'ufficio n. 5987/2021 R.G. del Tribunale di Vicenza.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove eventuali domande formulate dalle controparti.

Per *Controparte_3* **e** *Controparte_4*

CHIEDONO

che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della Sentenza, voglia giudicare in accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

- dichiarare il difetto di legittimazione passiva / titolarità dal lato passivo di *[...]* *Controparte_3* *e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio e comunque rigettare ogni domanda proposta nei suoi confronti;*

- dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda di manleva svolta nei confronti di *Controparte_3* *e* *Controparte_4* *dall'Azienda* *Controparte_1* *;*

Nel merito

- respingere in ogni sua parte l'appello proposto da *Parte_1* *- Sede secondaria e* *Parte_2* *poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi in atti;*

- respingere in ogni sua parte l'appello proposto in via incidentale da *[...]* *Controparte_1* *poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi in atti e, comunque, respingere la domanda di manleva svolta dall'* *Controparte_1* *[...]* *nei confronti di* *Controparte_3* *e* *Controparte_4* *, poiché infondata in fatto e diritto e comunque non provata;*

- in subordine, ridurre la quota risarcitoria per la quale l' *Controparte_1* *ha diritto di essere manlevata da* *Controparte_4* *(e* *[...]* *CP_3* *in denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva) in considerazione dei rispettivi apporti causali;*

- respingere l'appello proposto in via incidentale dalle Sig.re *Controparte_6* *e* *Controparte_7* *poiché infondato e, in ogni caso, ridurre la quantificazione del danno per le ragioni esposte in atti;*

In via istruttoria

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., la nullità della testimonianza resa dal Sig. *Testimone_6* *in quanto legato a parte attrice da vincoli di parentela (zio di* *Controparte_7* *di cui sono figli* *Persona_2* *e* *Persona_1* *, nonché cognato di* *Controparte_6* *e fratello del defunto* *Parte_6* *);*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., la nullità della testimonianza resa dalla Sig.ra Testimone_7 in quanto legata a parte attrice da vincoli di parentela (cognata della Sig.ra Controparte_7 e zia di Per_2 e Persona_1);

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., la nullità della testimonianza resa dal Sig. Tes_1 in quanto legato a parte attrice da vincoli di parentela (padre di Per_2 e Persona_1 , nonché genero di Controparte_6 e marito di [...] CP_7);

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., la nullità della testimonianza resa dalla Sig.ra Testimone_3 in quanto legata a parte attrice da vincoli di parentela (sorella del defunto Parte_6);

- rigettare le istanze istruttorie avversarie;

- in subordine, nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse disporre una nuova CTU medico-legale, integrare il quesito da sottoporre al nominando consulente sulla base di quanto indicato da Controparte_4 [...] e Controparte_3 in primo grado;

In ogni caso

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado e del precedente grado di giudizio e delle spese di CTU, per entrambe le appellanti incidentali (o dell'una o dell'altra), da liquidarsi, rispetto all' Controparte_1 anche tenendo conto d'ufficio del disposto del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., valutando le condotte processuali avversarie (illustrate negli atti di giudizio).

Per Controparte_6 **e** Controparte_7

Relativamente alla causa 742/2025 R.G.:

- dichiarare infondate in fatto e in diritto le censure mosse da Parte_1 [...] alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 364/2025 e, conseguentemente, confermare il contenuto della stessa salvo per quanto in appello incidentale.

- In via di appello incidentale la Sig.ra Controparte_6 chiede che le vengano riconosciuti punti 30 per l'intensità del rapporto parentale Persona_9 e che,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

conseguentemente, venga accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nella quantificazione fatta in conclusionale di primo grado e pari a € 328.524,00 oltre a rivalutazione ed interessi, anche ex art. 1284, 4° comma, così come in narrativa esposto.

Ferme le altre statuizioni risarcitorie in favore della medesima.

Relativamente alla causa 814/2025 R.G.

- Dichiararsi inammissibile l'appello formulato da Parte_8 per le ragioni esposte sub 2 comparsa di risposta n. 814/2025 R.G. (esistenza di giudicato esterno in ordine alla responsabilità di Parte_8)

ovvero,

nella denegata ipotesi di reiezione della precedente eccezione dichiarare infondate in fatto ed in diritto le censure mosse da Parte_8 alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 364/2025 pubblicata il 5.03.2025 e conseguentemente, confermare il contenuto della stessa salvo che per quanto in appello incidentale promosso da Controparte_6 nella causa R.G. n. 742/2025 Corte Appello Venezia ("- In via di appello incidentale la Sig.ra Controparte_6 chiede che le vengano riconosciuti punti 30 per l'intensità del rapporto parentale Persona_9 e che, conseguentemente, venga accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nella quantificazione fatta in conclusionale di primo grado e pari a € 328.524,00 oltre a rivalutazione ed interessi, anche ex art. 1284, 4° comma, così come in narrativa esposto. Ferme le altre statuizioni risarcitorie in favore della medesima").

In ogni caso, per ambo le vertenze riunite, parte appellata chiede vengano accolte le conclusioni di merito ed istruttorie come formulate in primo grado e cioè:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, rigettata ogni avversaria domanda, istanza - anche istruttoria, deduzione e/o eccezione così giudicare:

Nel merito, in via principale

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

accertarsi e dichiararsi, per tutte le causali di cui in narrativa e alla luce della documentazione prodotta e da prodursi, la responsabilità/l'inadempimento della convenuta per negligenza, imperizia, imprudenza, nell'esecuzione degli interventi cui è stato sottoposto il Sig. Parte_6 *, in particolare, per aver causato la situazione peggiorativa, sempre in narrativa descritta, e per non aver raggiunto il normale risultato positivo prospettabile in relazione alla tipologia degli interventi stessi (ovvero, in via subordinata alternativa, per la possibilità mancata di un risultato-perdita di chance)*

conseguentemente e per l'effetto

1) dichiararsi tenuta e condannarsi l' Controparte_14 *, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (36100) Vicenza,* [redacted] *a pagare alla Sig.ra* Controparte_6 *la somma di € 464.620,22, così come in narrativa quantificata, ovvero quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o equità al termine della espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, iure hereditatis e iure proprio, subito dal Sig.* Parte_6 *e dalla Sig.ra* Controparte_6 *medesima in esito ai fatti dedotti in giudizio, danni conseguenti all'aver causato la situazione peggiorativa in narrativa descritta e per non aver raggiunto il normale risultato positivo prospettabile in relazione alla tipologia degli interventi cui fu sottoposto (o non sottoposto) il Sig.* Parte_6

ovvero in via subordinata alternativa e per l'ipotesi di reiezione della precedente domanda

dichiararsi tenuta e condannarsi l' Controparte_14 *, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ((36100) Vicenza,* [redacted] *a pagare alla Sig.ra* Controparte_6 *la somma € 464.620,22, così come in narrativa quantificata, ovvero quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o equità al termine della espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, iure hereditatis e iure proprio, subìto dal Sig.* Parte_6 *e dalla Sig.ra* Controparte_6 *medesima*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

in esito ai fatti dedotti in giudizio, danni conseguenti alla possibilità mancata di un risultato migliore o sperato (perdita di chance).

In ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo nonché refusione di spese di CTU.

2) Condannarsi e dichiararsi tenuta l' Controparte_14 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (36100) Vicenza, [redacted] a pagare alla Sig.ra Controparte_7 la somma di € 380.483,75 così come in narrativa quantificata, ovvero quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o equità al termine della espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, iure hereditatis e iure proprio, subito dal Sig. Parte_6 e da Controparte_7 medesima, in esito ai fatti dedotti in giudizio, danni conseguenti all'aver causato la situazione peggiorativa in narrativa descritta e per non aver raggiunto il normale risultato positivo prospettabile in relazione alla tipologia degli interventi cui fu sottoposto (o non sottoposto) il Sig. Parte_6

ovvero in via subordinata alternativa e per l'ipotesi di reiezione della precedente domanda

dichiararsi tenuta e condannarsi l' Controparte_14 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ((36100) Vicenza, [redacted] a pagare a Controparte_7 la somma di € 380.483,75, così come in narrativa quantificata, ovvero quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o equità al termine della espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, iure hereditatis e iure proprio, subito dal Sig. Parte_6 e dalla Sig.ra Controparte_7 medesima in esito ai fatti dedotti in giudizio, danni conseguenti alla possibilità mancata di un risultato migliore o sperato (perdita di chance). In ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.

3) Condannarsi e dichiararsi tenuta l' Controparte_14 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (36100) Vicenza, viale

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

[redacted] *37, a pagare alla Sig.ra* Controparte_7 *quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori* Persona_1 *e* Persona_2 *, per ognuno di loro, la somma di € 118.860,00 così come in narrativa quantificata, ovvero quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o equità al termine della espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, subito in esito ai fatti dedotti in giudizio, danni conseguenti all'aver causato la situazione peggiorativa in narrativa descritta e per non aver raggiunto il normale risultato positivo prospettabile in relazione alla tipologia degli interventi cui fu sottoposto (o non sottoposto) il Sig.* Parte_6

ovvero in via subordinata alternativa e per l'ipotesi di reiezione della precedente domanda

dichiararsi tenuta e condannarsi l' Controparte_14 *, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ((36100) Vicenza,* [redacted] *a pagare alla Sig.ra* Controparte_7 *quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori* Persona_1 *e* Persona_2 *, per ognuno di loro, la somma di € 118.860,00, così come in narrativa quantificata, ovvero quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o equità al termine della espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, subito in esito ai fatti dedotti in giudizio, danni conseguenti alla possibilità mancata di un risultato migliore o sperato (perdita di chance) in relazione agli interventi cui fu sottoposto (o non sottoposto) il Sig.* Parte_6 *.*

In ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.

4) Con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi di giudizio e anche della fase di ATP.

In via istruttoria parte attrice, senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova, chiede sia ammessa prova per interpello e testi sui capitoli ad oggi non ammessi, capitoli di prova formulati in memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 depositata il 9.02.2022 e che di seguito si riportano:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

1) Vero che in data 29.12.2015 il Sig. Parte_6 *fu sottoposto ad un intervento chirurgico di sostituzione della valvola aortica con bioprotesi presso la Cardiochirurgia dell* [redacted] *di Vicenza come da documento A di parte ricorrente che le si rammostra. Interpello legale rappresentante* Parte_8 *. Si indicano a testi il Sig.* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI).*

2) Vero che il decorso postoperatorio relativo all'intervento di cui al capitolo che precede ebbe luogo come da doc. A di parte ricorrente che le si rammostra. Interpello legale rappresentante Parte_8 *. Si indicano a testi il Sig.* Tes_1 […] [redacted] *n. 34/1 -* [redacted] *(VI).*

3) Vero che durante il ricovero dal 24.08.2018 al 3.10.2018 presso il reparto di Malattie Infettive dell [redacted] *di Vicenza al Sig.* Parte_6 *veniva diagnosticato una infezione disseminata da chimaera come da doc. A di parte ricorrente che le si rammostra. Interpello legale rappresentante* Parte_8 *. Si indicano a testi il Sig.* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI).*

4) Vero che il Sig. Parte_6 *dalla data del 6.09.2018 al* [redacted] *fu sottoposto a terapia volta alla deradicazione del batterio Chimaera dal quale risultava affetto come da doc. A di parte ricorrente che le si rammostra. Interpello legale rappresentante* Parte_8 *. Si indicano a testi i Sigg.* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI).*

5) Vero che le cartelle cliniche allegate sub A di parte ricorrente che si rammostrano rappresentano l'excursus clinico del Sig. Parte_6 *dal 28.08.2015 al* [redacted] *Interpello legale rappresentante* Parte_8 *. Si indicano a testi il Sig.* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI).*

6) Vero che il Sig. Parte_6 *in data* [redacted] *decedeva presso l'*[redacted] *di Vicenza presso il quale era ricoverato per la comparsa di sintomi di malattia da "chimaera" come da doc. A di parte ricorrente che le si rammostra.; Interpello*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

legale rappresentante Parte_8 *. Si indicano a testi i Sigg.* Tes_1 *,* Testimone_6 *residente in* [redacted] *–* [redacted] *(VI) e* Testimone_3 *residente in* [redacted] *–* [redacted]

7) Vero che successivamente alla scomparsa del Sig. Parte_6 *la Sig.ra* Controparte_7 *presentò alla Procura della Repubblica di Vicenza un esposto chiedendo fosse fatta l'autopsia sul corpo del padre come da doc. 4 di parte ricorrente che le si rammostra. Si indicano a testi il sig.* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI).*

8) Vero che il Prof. Testimone_8 *e il Prof.* Testimone_9 *, consulenti nominati dalla Procura di Vicenza, ebbero a depositare la relazione peritale che, prodotta da parte ricorrente sub doc. 10, le si rammostra; Si indicano a testi i Sigg.* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI), il Prof.* Testimone_8 *e il Prof.* Testimone_9 *entrambi di Ancona.*

9) Vero che il Dott. Persona_10 *unitamente al Dott.* Persona_11 *ebbe a redigere la perizia medico-legale che prodotta sub doc. 9 di parte ricorrente che le si rammostra. Si indicano a testi i Sigg.* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI) e il Dott.* Per_10 *con studio a Padova* [redacted]

10) Vero che Parte_5 *, produttrice del dispositivo HCU utilizzato dalla cardiochirurgia dell*[redacted] *di Vicenza durante l'operazione eseguita in data 29.12.2015 sul Sig.* Parte_6 *, ebbe ad emanare gli allert –avvisi di sicurezza che allegati da parte ricorrente sub doc.ti 5-6 le si rammostrano; Interpello legale rappresentante di* Parte_8 *. Si indicano a testi i Sigg.* Tes_1 *residenti in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI).*

11) Vero che Parte_8 *ebbe a ricevere da parte di* Parte_9 *le istruzioni per l'utilizzo del dispositivo HCU da quella prodotto ed utilizzato nelle sale operatorie della cardiochirurgia di Vicenza come da doc. n. 10 bis che le si rammostra; Interpello legale rappresentante di* Parte_8 *.*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

12) Vero che Parte_8 *ebbe a ricevere da parte di* Parte_9 *gli allert 3.06.2015 e 30.07.2014 che prodotti da parte ricorrente sub doc.ti 21-22 le si rammostrano. Interpello legale rappresentante di* Parte_8 *.*

13) Vero che la Regione Veneto ebbe ad emanare in data 16.10.2018 il Decreto n. 125 che prodotto da parte ricorrente sub doc. n. 8 le si rammostra; Interpello legale rappresentante di Parte_8 *. Si indicano a testi il Presidente della Regione Veneto* Tes_10 *, i Sigg.* Tes_1 *,* Testimone_6 *residente in* [redacted] *(VI) e* Testimone_3 *residente in* [redacted]

14) Vero che a fine novembre 2018 Parte_8 *ebbe ad emanare un avviso per i pazienti operati in cardiochirurgia dell*[redacted] *di Vicenza fino al 30.03.2017 e una lettera per medici di base come da doc.ti 15 e 16 di parte ricorrente che le si rammostrano; Interpello legale rappresentante di* Parte_8 *. Si indicano a testi i Sigg.* Tes_1 *,* Testimone_6 *residente in* [redacted] *(VI) e* Testimone_3 *residente in* [redacted]

15) Vero che il Sig. Parte_6 *, nell'aprile-marzo 2019, le ha detto che non sarebbe sopravvissuto alla malattia che lo aveva colpito ("ormai non ghe xè pì gnente da fare per mi"). Si indicano a testi i sigg.* Tes_1 *residente in* [redacted] *(VI),* Testimone_7 *residente in* [redacted] *(VI);* Testimone_6 [redacted] *(VI).*

16) Vero che il Sig. Parte_6 *dagli inizi del 2019 aveva manifestato la propria paura per la sofferenza che lo aspettava e per la morte incombente nonché la propria preoccupazione a dover lasciare sole la propria moglie, la propria figlia e i propri nipotini e riferisca il teste le testuali parole del Sig.* […] Pt_6 *; Si indicano a testi i sigg.* Tes_1 *residente in* [redacted] *(VI),* Testimone_6 *residente in* [redacted] *(VI),* Testimone_3 *residente in Viale*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

Stazione n. 25 – [redacted] *e* Testimone_7 *residente in* [redacted] *(VI).*

17) Vero che il Sig. Parte_6 *, nell'aprile-marzo 2019 ebbe a chiederle la promessa che, dopo la sua morte, sarebbe stato vicino sia a sua moglie,* CP_6 […] *, che a sua figlia ed ai suoi nipoti, e che li avrebbe assisiti sia moralmente che economicamente. Si indica a teste. il sig.* Testimone_6 *residente in* [redacted] *(VI).*

18) Vero che il Sig. Parte_6 *, nell'aprile-marzo 2019 ebbe a dolersi delle sofferenze patite e che avrebbe patito. Si indica a teste la sig.ra* Testimone_7 *residente in* [redacted] *(VI).*

19) Vero che il Sig. Parte_6 *, nell'aprile-marzo 2019 ebbe ad affermare "me tocca far fadiga anche per morire". Si indica a teste il sig.* Testimone_6 *residente in* [redacted] *(VI) e* Testimone_7 *residente in* [redacted] *(VI).*

20) Vero che il Sig. Parte_6 *, nell'aprile-marzo 2019 piangeva quando riferiva che di lì a poco sarebbe morto. Si indicano a testi i sigg.* Testimone_6 *residente in* [redacted] *(VI) e* Testimone_7 *residente in* [redacted] *(VI).*

21) Vero che le Sig.re Controparte_6 *e* Controparte_7 *ebbero ad assistere il proprio coniuge-padre durante tutto il periodo della sua malattia dall'agosto 2018 al maggio 2019 e ciò fecero affiancandolo per tutta la durata del giorno e della notte, durante i suoi ricoveri ospedalieri nonché durante la degenza domiciliare; rincuorandolo circa le sue condizioni di salute e spronandolo a farsi forza; rassicurandolo circa il futuro della sua famiglia; ascoltandolo durate le sue manifestazioni di sconforto e di paura circa la morte incombente. Si indicano a testi i Sigg.* Tes_1 *,* Testimone_6 *residente in* [redacted] *(VI) e* Testimone_3 *residente in* [redacted]

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

22) Vero che i Sigg. Parte_6 *e* Controparte_6 *si fidanzarono nell'anno 1961 e contrassero matrimonio* [redacted] *come da doc. 24 attoreo che le si rammostra. Si indicano a testi i sigg.* Tes_11 *residente in* [redacted] *–* [redacted] *(VI e* Testimone_3 *residente in* [redacted] *(VI).*

23) Vero che i Sigg. Parte_6 *e* Controparte_6 *insieme frequentavano parenti ed amici, insieme trascorrevano tutto il loro tempo libero, insieme attendevano alle 8 faccende domestiche e alle cure del giardino. Si indicano a testi i sigg.* Testimone_6 *residente in* [redacted] *–* [redacted] *(VI) e* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI).*

24) Vero che i Sigg. Parte_6 *e* Controparte_6 *insieme trascorrevano festeggiavano tutti gli anni ogni ricorrenza (compleanni-anniversari) nonché ogni festività dell'anno. Si indicano a testi i sigg.* Testimone_6 *residente in* [redacted] *–* [redacted] *(VI) e* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI).*

25) Vero che i Sigg. Parte_6 *e* Controparte_6 *insieme trascorrevano le vacanze sia estive che invernali e ciò hanno fatto sempre durante il matrimonio. Si indicano a testi i sigg.* Testimone_6 *residente in* [redacted] *–* [redacted] *(VI) e* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI).*

26) Vero che la Sig.ra Controparte_7 *vedeva quotidianamente il proprio padre, il Sig.* Parte_6 *, e ciò anche dopo il proprio matrimonio. Si indicano a testi i sigg.* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI) e* Testimone_7 *residente in* [redacted] *(VI).*

27) Vero che il Sig. Parte_6 *giornalmente accoglieva presso la propria abitazione i nipoti* Per_2 *e* Persona_1 *e ciò faceva fin da quando questi avevano compiuto i tre anni. Si indicano a testi i sigg.* Tes_1 *residente in*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

[redacted] 1 – [redacted] (VI), [redacted] [...] residente in [redacted] – [redacted] (VI), Testimone_3 residente in [redacted] – [redacted] e Testimone_7 residente in [redacted] (VI).

28) Vero che il Sig. Parte_6, già presidente della locale sezione degli alpini, trascorreva la propria giornata in compagnia dei nipoti portandoli a fare escursioni, insegnando loro a coltivare l'orto, narrava loro episodi di storie paesane, trametteendo loro i valori della tradizione e del culto della memoria. Si indicano a testi i sigg. Tes_1 residente in [redacted] 1 – [redacted] (VI), Testimone_6 residente in [redacted] – [redacted] (VI), Testimone_3 residente in [redacted] – 9 [redacted] e Testimone_7 residente in [redacted] (VI).

29) Vero che il Sig. Parte_6 provvedeva ad accompagnare giornalmente i nipoti alle attività ludico-sportive da questi frequentate. Si indicano a testi i sigg. Tes_1 residente in [redacted] 1 – [redacted] (VI) e Testimone_7 residente in [redacted] (VI).

30) Vero che il Sig. Parte_6 riferiva giornalmente alla figlia [...] CP_7 quanto fatto con i nipoti Per_2 e Persona_1. Si indicano a testi i sigg. Tes_1 residente in [redacted] 1 – [redacted] (VI) e Testimone_7 residente in [redacted] (VI).

31) Vero che la Sig.ra Controparte_7 e i suoi figli Per_2 e Persona_1 trascorrevano tutti gli anni con il padre-nonno Parte_6 ogni ricorrenza familiare (compleanni-anniversari) e ogni festività dell'anno. Si indicano a testi i sigg. Tes_1 residente in [redacted] 1 – [redacted] (VI), Testimone_7 residente in [redacted]

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

[redacted] *(VI) e* Testimone_6 – [redacted] – [redacted] *(VI).*

32) Vero che la Sig.ra Controparte_7 *e i suoi figli* Per_2 *e* Persona_1 *trascorrevano tutti gli anni qualche giorno (e dica il teste quanti) di vacanza con il padre – nonno* Parte_6 *. Si indicano a testi i sigg.* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI),* Tes_6 [...] *residente in* [redacted] *–* [redacted] *(VI),* Testimone_3 *residente in* [redacted] *–* [redacted] *e* Testimone_7 *residente in* [redacted] *(VI).*

33) Vero che il lutto per la scomparsa del nonno Parte_6 *fu il primo lutto subito da* Per_2 *e* Persona_1 *. Si indicano a testi i sigg.* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI),* Testimone_7 *residente in* [redacted] *(VI) e* Testimone_6 *residente in* [redacted] *–* [redacted] *(VI).*

34) Vero che successivamente alla morte del Sig. Parte_6 *la Sig.ra* CP_6 [...] *vive da sola in quella che fu la casa coniugale sita in* [redacted] *Via 10* [redacted] *Si indicano a testi i sigg.* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI),* Testimone_7 *residente in* [redacted] *(VI) e* Testimone_6 *residente in* [redacted] *–* [redacted] *(VI).*

35) Vero che la Sig.ra Controparte_6 *per tutta la durata del suo matrimonio con il Sig.* Parte_6 *è stata casalinga. Si indicano a testi i Sigg.* Tes_1 [...] *,* Testimone_6 *residente in* [redacted] *–* [redacted] *(VI) e* Testimone_3 *residente in* [redacted] *–* [redacted]

36) Vero che i Sigg. Parte_6 *e* Controparte_6 *vivevano con i redditi del Sig.* Parte_6 *come da doc. n. 19 attoreo che le si rammostra. -Si indicano a testi i sigg.* Tes_1 *residente in* [redacted] *1 –* [redacted] *(VI),* Testimone_7 *residente in* [redacted]

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

– [redacted] *(VI) e* Testimone_6 *residente in* [redacted] – [redacted] *(VI).*

In ordine alle istanze istruttorie ivi proposte da Parte_8 *parte appellata non può fare altro che riportarsi a quanto già dedotto, eccepito e concluso in memoria ex art. 183, 6 comma, n. 3 depositata il 21.12.2022 che di seguito si trascrive: "1) Circa le istanze di* Parte_8 *.*

• Parte_8 *ha chiesto la rinnovazione/integrazione della CTU svolta in ATP R.G. 488/2021 Trib. di Vicenza il cui fascicolo è stato acquisito nell'odierno procedimento e ciò definendo la stessa contradditoria e lacunosa. Non si può non osservare che le ragioni adottate da controparte a supporto della propria richiesta constano in mere critiche al risultato cui sono pervenuti i CCTTU in ATP, critiche già formulate in quella sede e che hanno trovato esaustiva e congrua replica dai consulenti dell'Ufficio. Se da un lato dobbiamo prendere atto che* Parte_8 *non ha esitato nei propri scritti difensivi a citare nelle proprie argomentazioni la CTU fatta in ATP laddove questa ha dato riscontro favorevole alle proprie tesi, dall'altro dobbiamo anche tenere ben presente che i CCTTP di* Parte_8 *, nonostante le osservazioni fatte alla CTU, hanno formalmente affermato "…riteniamo condivisibile la posizione dei CC.TT.UU. circa la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica con protesi biologica e di sostituzione dell'aorta ascendente con protesi vascolare e l'infezione disseminata da Mycobacterium Chimaera che ha 11 determinato l'exitus del de cuius* Parte_6 *. A questo riguardo reputiamo a nostra volta del tutto plausibile che la diffusione dell'aerosol emesso dal serbatoio del dispositivo di riscaldamento/raffreddamento* [redacted] *della ditta* CP_3 *abbia veicolato il Mycobacterium Chimaera all'interno del campo chirurgico determinando il quadro settico resosi manifesto clinicamente circa ventinove mesi dopo il citato atto operatorio. Soltanto in relazione alla descritta dinamica di trasmissione dei microrganismo dal dispositivo al campo chirurgico è da riconoscersi legittima a*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

nostro parere la definizione di infezione nosocomiale più volte riportata nella bozza peritale…" (pagg. 90-91 CTU).

Del resto è la stessa Parte_8 *che ha riconosciuto in propria memoria 183, 6° comma n. 1, il carattere nosocomiale dell'infezione ed il nesso di causa: si è già avuto modo di evidenziare che la convenuta nel sostenere la tesi della tempestività della denuncia del "sinistro" Veronese a* CP_2 *, essendo questo un "sinistro in serie", afferma che lo stesso ha in comune con i sinistri precedentemente denunziati "1. La medesima tipologia di infezione; 2. La stessa fonte di infezione (insita negli stessi macchinari HCU utilizzati per tuti i pazienti); 3. Le modalità di propagazione dell'infezione dal macchinario al paziente; 4. Le conseguenze dell'infezione" (pag. 4 memoria 183, 6° comma, n. 1* [redacted] *. Francamente pare che la richiesta di rinnovazione effettata da controparte sia dettata dalla volontà di ovviare alla chiara responsabilità attribuita in quella CTU a* Parte_8 *e di ricercare, con nuova CTU, un perito magari più favorevole.*

- Parte_8 *formula, nella seconda memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c., quattro quesiti da sottoporre all'esame di una nuova CTU ovvero a integrazione di quella già fatta in sede di ATP.*

In merito a detti quesiti si osserva:

sul quesito 1): il quesito è inammissibile in quanto meramente esplorativo nonché del tutto irrilevante ai fini del decidere. Si deve osservare che l'accertamento del momento della contaminazione del macchinario HCU, se nel sito di produzione dello stesso, ovvero successivamente in ospedale, in realtà ad altro non serve se non ad accertare i fatti necessari per una eventuale azione di rivalsa di Pt_8 *[…] nei confronti del produttore: ma il momento della contaminazione non può essere opposto al Sig.* CP_7 *che aveva il diritto di essere operato con strumentazioni idonee all'utilizzo che ne sarebbe stato fatto (e senza che in capo allo stesso esistesse un obbligo alla verifica della strumentazione che sarebbe stata utilizzata) (Cass. n. 17696/2020 in motivazione). Si fa sommessamente notare, peraltro, che anche se volessimo ritenere che la contaminazione del*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

macchinario fosse occorsa nel sito di produzione, tale fatto nulla di diverso comporterebbe circa la responsabilità di Parte_8 *che con l'omissione della sanificazione posta in suo capo sia dal produttore sia dalle leges artis ha impedito l'esclusione o la significativa riduzione del rischio di contaminazione dei pazienti;*

sul quesito 2): al quesito hanno già ampiamente risposto i CCTTU in sede di ATP. Val la pena evidenziare che nel caso de quo Parte_8 *non ha fornito prova alcuna di aver seguito né le leges artis così come statuite dalla letteratura medica internazionale né le istruzioni impartite dal produttore: si ricorda che addirittura* Parte_8 *non ha nemmeno allegato di avere eseguito la pur prescritta campionatura dell'aria e dell'acqua della sala operatoria né ha mai affermato di aver verificato che le (peraltro parziali) disinfezioni asseritamente poste in essere fossero state efficaci!*

sul quesito 3): al quesito hanno già ampiamente risposto i CCTTU in sede di ATP. La CTU afferma in modo chiaro e coerente che la riscontrata infezione, per la tipologia dell'agente causale e per la modalità in cui si è prodotta non può in alcun modo essere ascritta agli eventi imponderabili che per tale caratteristica potrebbero essere inevitabili (si tratta di infezione nosocomiale meritevole di risarcimento) e che la disinfezione dei macchinari HCU secondo le modalità prescritte da CP_4 *sono ancora oggi raccomandate dalla FDA che le considera fondamentali ai fini di evitare il rischio infettivo. Se poi si considera che* [redacted] *di Vicenza è stato uno dei pochissimi in Italia colpito da infezioni generalizzate da chimaera e che la stragrande maggioranza degli ospedali italiani usa HCU forniti da* CP_4 *(che è quasi monopolista del mercato) si può ben comprendere che a Vicenza evidentemente qualcosa a livello di prevenzione delle infezioni non ha funzionato o, meglio, non è stato fatto.*

- sul quesito 4) il quesito è palesemente irrilevante. Il problema non sta nell'obbligo di registrare le attività di disinfezione ma nell'onere della prova circa l'effettuazione delle stesse.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

Giova richiamare quanto statuito da Cass. 25/8/2020 n. 17696 e cioè "a seguito del ricovero della signora ___ per l'esecuzione dell'intervento chirurgico alla rotula (in data 2009 n.d.r.), gravava sulla struttura sanitaria la relativa responsabilità contrattuale, che esige l'adempimento di una serie di obbligazioni. Tra queste, pacificamente esiste anche l'obbligazione di garantire l'assoluta sterilità non soltanto dell'attrezzatura chirurgica ma anche dell'intero ambiente operatorio nel quale l'intervento ha luogo; tanto che questa Corte ha affermato, proprio in un caso di infezione batterica contratta in ambiente operatorio, che il debitore (cioè la struttura sanitaria) risponde anche dell'opera dei terzi della cui collaborazione si avvale, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dato che la sterilizzazione della sala operatoria e dei ferri chirurgici è compito che non spetta direttamente al chirurgo operatore (sentenza 14 giugno 2007, n. 13953)" … "E l'onere della prova di avere approntato in concreto tutto quanto necessario per la perfetta igiene della sala operatoria è, ovviamente, a carico della struttura";

E' chiaro che è del tutto impossibile che Parte_8 *non abbia neanche traccia delle campionature che avrebbe dovuto eseguire. Non solo, ma giova ribadire che* Parte_8 *non ha nemmeno allegato di avere eseguito le pur prescritte campionature dell'aria e dell'acqua né ha mai affermato di aver verificato che le disinfezioni asseritamente poste in essere fossero state efficaci.*

• Parte attrice si oppone all'ammissione delle prove orali dedotte da Parte_8 *in quanto:*

- quanto al capitolo 1) è irrilevante ai fini del decidere risiedendo già in atti la prova che l[redacted] di Vicenza dispone di HCU solo di CP_4 *;*

- quanto al capitolo 2) è documentale nonché oggetto di accertamento della CTU;

- quanto al capitolo 3) è irrilevante oltreché da provarsi documentalmente;

- quanto al capitolo 4) è inammissibile sia perché da provarsi documentalmente che generico;

quanto al capitolo 5) è inammissibile sia perché da provarsi documentalmente (almeno le fatture di acquisto del filtro monouso ci dovrebbero essere, se

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

effettivamente utilizzato!) sia perché irrilevanti al fine del decidere. Come già evidenziato non basta la prova delle disinfezioni prescritte e praticate bensì occorre anche la prova che dette disinfezioni fossero state efficaci, accertamento, questo, da compiersi da parte dell'utilizzatore del macchinario, attraverso la campionatura di aria ed acqua, così come previsto dai protocollo dell'epoca. CP_1 *8* Pt_8 *né ha allegato né ha tentato di provare di avere eseguito tali campionature cosicché risulta del tutto irrilevante il sapere se avesse fatto o meno la disinfezione. Il capitolo è anche generico ("manutenzione ordinaria");*

quanto al capitolo 6) è inammissibile per le stesse ragioni di cui al capitolo 5 che precede oltreché generico non descrivendo le azioni svolte per la disinfezione e non chiarendo in cosa consista la manutenzione ordinaria;

quanto al capitolo 7) è inammissibile per le stesse ragioni di cui ai capitoli 5-6 che precedono oltreché demandante al teste una valutazione ("per prevenire la crescita microbica");

quanto al capitolo 8) è inammissibile per le stesse ragioni di cui ai capitoli 5, 6 e 7;

quanto al capitolo 9) è inammissibile per tutte le ragioni di cui ai capitoli 5, 6, 7 e 8 oltreché demandante al teste un giudizio ("massima distanza") nonchè contrario alle evidenze documentali già in atti (vd. doc. 7 attoreo).

Quanto ai capitoli 10 e 11)14 sono inammissibili in quanto valutativi, generici e da provarsi documentalmente.

Parte attrice eccepisce l'incapacità a testimoniare di tutti i testi ex adverso indicati in quanto aventi tutti interesse (vd. doc. 3 Parte_8 *) nel presente giudizio al quale avrebbero potuto partecipare sia quali diretti responsabili del danno arrecato a parte attrice sia quali convenuti nell'azione di rivalsa, rivalsa preannunciata peraltro da* CP_2 *".*

Parte appellata si oppone all'acquisizione degli atti relativi ai procedimenti ex adverso indicati a pagg. 55 dell'appello di Parte_8 *stante il manifestato*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

carattere esplorativo della richiesta nonché l'irrilevanza dell'oggetto della medesima ai fini del decidere l'odierna controversia.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 26 ottobre 2021, *CP_6 [...]* e *Controparte_7* quest'ultima anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori *Persona_1* e *Persona_2*, premettendo di avere precedentemente instaurato un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., al momento ancora pendente, agivano nei confronti dell *CP_1 [...]* per ottenere l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria in relazione all'infezione da *Mycobacterium chimaera* contratta dal loro congiunto, *Parte_6*, in occasione di un intervento cardiochirurgico presso [redacted] di Vicenza il 29 dicembre 2015, durante il quale era stato utilizzato uno specifico macchinario per la circolazione extracorporea con dispositivi di raffreddamento e riscaldamento del sangue, denominato HCU – Heater Cooler Unit, evento che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe condotto al decesso del paziente. Le ricorrenti, rispettivamente moglie e figlia del de cuius, deducevano la responsabilità dell'Azienda ospedaliera per negligenza, imperizia e imprudenza nell'esecuzione degli interventi, nonché per non aver raggiunto il risultato positivo atteso, chiedendo la condanna dell' *CP_1* al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, iure hereditatis e iure proprio, oltre alla rifusione delle spese legali. La domanda veniva proposta anche in considerazione della mancata conclusione dell'accertamento tecnico preventivo e dell'approssimarsi della scadenza per l'introduzione del giudizio di merito.

1.1. L *Controparte_1* costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per la pendenza del procedimento di ATP e, nel merito, contestava ogni addebito, sostenendo di aver sempre garantito un elevato standard organizzativo e di aver seguito tutte le procedure di sicurezza e manutenzione dei dispositivi HCU secondo le istruzioni del produttore. L'Azienda evidenziava come l'intervento cardiochirurgico fosse stato eseguito

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

correttamente, con esito positivo e senza complicanze, e che il decorso post-operatorio fosse stato regolare. Sottolineava, inoltre, che, all'insorgenza dei primi sintomi di infezione, il paziente era stato tempestivamente sottoposto a tutti gli accertamenti e trattamenti necessari e che la diagnosi di infezione da *CP_15* era stata posta solo a distanza di oltre due anni dall'intervento, trattandosi di un'infezione subdola, a lungo latente e di difficile riconoscimento. Escludeva, pertanto, qualsiasi profilo di dolo o colpa grave, attribuendo l'eventuale responsabilità ai difetti di produzione o manutenzione dei dispositivi *Contr*, prodotti da *Controparte_4*, collaudati/manutenuti da *Controparte_3* e venduti da *Controparte_8* chiamate in causa insieme alle compagnie assicurative *Controparte_9* e *CP_2* *CP_10* In subordine, l *CP_1* chiedeva la riduzione del quantum risarcibile e la manleva da parte dei terzi chiamati.

1.2. *Controparte_4* e *Controparte_3* si costituivano in giudizio, con un unico atto, eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi, chiedendo la separazione della causa e la conversione del rito, eccependo il difetto di legittimazione passiva di *CP_3*, la quale avrebbe svolto solo la manutenzione preventiva annuale e non la manutenzione ordinaria dei dispositivi, eccependo la prescrizione della domanda di manleva dell'Ospedale ai sensi dell'art. 125 del codice del consumo, in quanto l'ospedale avrebbe avuto conoscenza del presunto danno già dal primo campionamento positivo per *CP_15* (25 agosto 2018), mentre la notifica dell'atto di chiamata in causa era avvenuta solo nell'aprile 2022. Eccepivano, inoltre, la decadenza ai sensi dell'art. 126 del codice del consumo e, in subordine, la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. Nel merito, tenuto conto che il 25 febbraio 2022 i CTU nominati nell'ambito del procedimento per ATP (R.G. 488/2021), prof. *Per_12* e dott. *Tes_9*, avevano provveduto a depositare la propria relazione tecnica finale, richiamavano le conclusioni dei CTU i quali avevano attribuito l'80% della responsabilità all' *CP_1* *[...]* e il 20% alla ditta produttrice dello strumento, escludendo ogni

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

responsabilità di CP_3 . Tuttavia, CP_4 e CP_3 contestavano la fondatezza delle conclusioni dei CTU in merito alla fonte dell'infezione e all'efficacia delle procedure di disinfezione, sottolineando che non era stato possibile identificare con certezza il dispositivo HCU effettivamente utilizzato e che la letteratura scientifica smentiva la cosiddetta "point-source theory" (contaminazione in fabbrica). Insistevano sulla responsabilità esclusiva dell'ospedale, che non avrebbe rispettato le procedure di disinfezione e monitoraggio raccomandate dal produttore e dagli organismi di controllo nazionali e internazionali, nonostante la corretta ricezione delle comunicazioni e degli avvisi di sicurezza. Contestavano anche la sussistenza di un difetto del prodotto e del nesso causale tra il presunto difetto e il danno lamentato, come richiesto dall'art. 120 del codice del consumo evidenziando che, alla data della messa in commercio dei dispositivi, le conoscenze scientifiche non consentivano di considerarli difettosi e che, successivamente, erano state trasmesse alle strutture sanitarie tutte le informazioni necessarie per la prevenzione delle infezioni. Anche ove si fosse voluta ipotizzare una responsabilità del produttore, il nesso causale sarebbe stato comunque interrotto dalla condotta omissiva dell'ospedale, che non aveva svolto le attività di disinfezione e monitoraggio che avrebbero escluso o ridotto il rischio di contaminazione. Contestavano, infine, la quantificazione dei danni richiesta dalle ricorrenti, sia iure hereditatis che iure proprio, e la sussistenza dei presupposti giurisprudenziali per il riconoscimento delle varie voci di danno.

1.3. Anche Controparte_8 si costituiva eccependo la propria totale estraneità ai fatti, sostenendo che non vi era prova che il dispositivo HCU venduto da CP_8 fosse stato effettivamente utilizzato nell'intervento, né che vi fossero vizi o malfunzionamenti imputabili alla società. Contestava, inoltre, la tempestività della denuncia dei presunti vizi da parte dell' CP_1 ed eccepiva la prescrizione dell'azione, ribadendo che ogni responsabilità sarebbe stata, comunque, esclusivamente a carico dell'Ospedale o, in subordine, del produttore CP_4 .

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

1.4. *Controparte_9* terza chiamata in causa quale compagnia assicurativa dell'*CP_1*, nel costituirsi eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa n. 159400 stipulata con l'*CP_1*, sia per difetto di legittimazione passiva, in quanto il sinistro sarebbe rientrato nella serie di sinistri già coperti dalla polizza *Controparte_2* sia ai sensi dell'art. 25.7 della stessa polizza, che escludeva la copertura per responsabilità gravanti sul produttore dei dispositivi medici, qualora diverso dall'assicurato. Nel merito, *Pt_3* deduceva l'assenza di profili di colpa in capo all'*CP_1* e l'insussistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari.

1.5. *Controparte_2* si costituiva eccependo la totale inoperatività della polizza assicurativa per tardiva denuncia del sinistro e per il fatto che la richiesta risarcitoria era pervenuta fuori dal periodo di copertura. Rilevava, inoltre, che la polizza escludeva la copertura per responsabilità del produttore dei dispositivi medici e, in ogni caso, che nessuna responsabilità poteva essere ascritta all'*[...] CP_1*.

1.6. Mutato il rito, nel corso del giudizio veniva acquisita la consulenza tecnica medico-legale (CTU) redatta dal prof. *Persona_13* e dal dott. *Testimone_9* e venivano assunte prove testimoniali sulle relazioni familiari e sulle condizioni di vita del defunto e dei suoi congiunti.

1.6.1. In particolare, la CTU ricostruiva dettagliatamente la storia clinica di *[...] Pt_6*, confermando che l'infezione da *M. chimaera* era stata contratta in occasione dell'intervento cardiochirurgico del 29 dicembre 2015, eseguito "a cuore aperto" con ricorso alla circolazione extracorporea, durante il quale era stato utilizzato un dispositivo di riscaldamento/raffreddamento del sangue (Heater-Cooler Unit, HCU) prodotto da *Parte_5*; accertava che la causa della morte era da ricondurre a una micobatteriosi atipica disseminata, evoluta in insufficienza multiorgano, e che il nesso causale tra l'intervento e l'infezione era da ritenersi certo sulla base delle conoscenze scientifiche e della documentazione clinica. I consulenti rilevavano come, già prima della data dell'intervento, fossero

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

disponibili nella letteratura scientifica internazionale e negli avvisi di sicurezza dei produttori indicazioni circa il rischio di contaminazione dei macchinari e la necessità di rigorose procedure di disinfezione, monitoraggio e controllo ambientale. Pur evidenziando che la contaminazione originaria dei dispositivi potesse essersi verificata anche in fase produttiva, la CTU sottolineava che una corretta e scrupolosa gestione del rischio, mediante l'adozione tempestiva delle misure raccomandate, avrebbe potuto ridurre in modo significativo la probabilità di infezione. Pertanto, i CTU attribuivano una responsabilità prevalente (80%) all *Controparte_14* per non aver adottato tutte le misure di prevenzione e monitoraggio raccomandate, e una responsabilità parziale e residuale (20%) al produttore dei dispositivi, per non aver fornito un supporto tecnico e un monitoraggio più incisivo e tempestivo.

1.6.2. Quanto alle prove testimoniali, venivano escussi diversi testimoni che confermavano la solidità e l'intensità dei rapporti familiari, la quotidianità delle relazioni tra *Parte_6*, la moglie, la figlia e i nipoti, nonché il ruolo centrale svolto dal defunto nella vita dei congiunti, facendo anche espresso riferimento all'assistenza costante prestata dalla moglie e dalla figlia durante la lunga malattia, la sofferenza morale e materiale vissuta dalla famiglia e il cambiamento delle abitudini di vita dopo la perdita del congiunto.

1.7 Con sentenza n. 364/2025 il Tribunale di Vicenza accoglieva in larga parte le domande delle attrici, riconoscendo la responsabilità dell' *CP_1* per non aver adottato tempestivamente le misure di prevenzione e monitoraggio raccomandate per i dispositivi HCU, nonostante fosse stata informata del rischio di contaminazione da *M. chimaera* già dal 2014., ritenendo che se l'Azienda sanitaria avesse dato seguito agli alert e alle istruzioni ricevute, avrebbe potuto individuare la contaminazione e prevenire l'infezione che aveva condotto al decesso del paziente.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

La responsabilità del produttore Parte_5) veniva riconosciuta in misura residuale (20%), per non aver adottato misure ancora più incisive e tempestive nella gestione del rischio.

Il Tribunale escludeva, invece, la responsabilità in capo a Controparte_8 venditrice dei dispositivi, rigettava la domanda di manleva nei confronti di Controparte_2 ritenendo inoperativa la relativa polizza assicurativa per tardiva denuncia del sinistro e per la mancata configurabilità di un "sinistro in serie", mentre accoglieva la domanda di garanzia nei confronti di Pt_3 (oggi Pt_1 , nei limiti della quota di responsabilità dell Controparte_14 e detratto l'importo della S.I.R.

Il Tribunale liquidava alla moglie Controparte_6 complessivi euro 393.499,09 (danno patrimoniale, danno da perdita del rapporto parentale, danno terminale iure hereditatis, spese peritali); alla figlia Controparte_7 complessivi euro 338.798,37 (danno non patrimoniale e danno terminale iure hereditatis); ai nipoti Persona_1 e Persona_2 rispettivamente euro 111.357,96 ed euro 102.078,12 (danno da perdita del rapporto parentale).

Condannava, infine, l' CP_1 a risarcire integralmente i danni agli attori, con diritto di regresso nei confronti di Controparte_4 e [...] CP_3 per il 20% dell'importo, e Pt_3 a tenere indenne l Controparte_14 per la quota dell'80%.

1.7.1. In particolare, il Tribunale, dopo aver ricostruito la vicenda clinica e processuale e rigettato le eccezioni di improcedibilità (per pendenza di ATP) e di difetto di legittimazione attiva (mancata prova della qualità di eredi), fondava la decisione sulla consulenza tecnica d'ufficio, che aveva accertato: 1) che la causa della morte era da ricondurre a una micobatteriosi atipica disseminata da [...] CP_15 , contratta in occasione dell'intervento cardiochirurgico del 29 dicembre 2015; 2) la sussistenza del nesso causale tra l'intervento e l'infezione sulla base delle conoscenze scientifiche e della documentazione clinica; 3) che la contaminazione era avvenuta tramite aerosol prodotto dal dispositivo HCU, come

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

confermato dalla letteratura internazionale e dagli avvisi di sicurezza diffusi dal produttore già dal 2014 e nel 2015.

Il Tribunale individuava la responsabilità principale in capo all' *CP_1* per non aver adottato tempestivamente le misure di prevenzione e monitoraggio raccomandate tenuto conto che:

- già dal 2014 e 2015, *Parte_9* aveva inviato all'ospedale avvisi di sicurezza dettagliati, con istruzioni per la disinfezione, il cambio quotidiano dell'acqua, la disinfezione settimanale, il monitoraggio microbiologico bisettimanale dell'acqua e dell'aria;
- nonostante la ricezione documentata di questi avvisi, l'ospedale non aveva dato seguito alle raccomandazioni, né ha attuato le procedure di disinfezione e monitoraggio raccomandate prima dell'intervento su *Parte_6* ;
- solo nel 2017, dopo un ulteriore avviso del novembre 2016, l' *CP_1* aveva deliberato la sostituzione dei dispositivi HCU, troppo tardi per prevenire il danno;
- la mancata attuazione delle raccomandazioni costituiva colpa grave, poiché la struttura sanitaria era stata puntualmente informata del rischio e delle misure da adottare, ma era rimasta sostanzialmente inerte fino a dopo l'intervento e la successiva insorgenza dell'infezione.

Il Tribunale sottolineava che se l'Azienda sanitaria avesse dato seguito agli alert e alle istruzioni ricevute, essa avrebbe potuto individuare la contaminazione e prevenire l'infezione che aveva condotto al decesso del paziente. La responsabilità non riguardava, invece, il ritardo diagnostico o la terapia, che erano stati ritenuti corretti e tempestivi dalla CTU.

1.7.2. Quanto a *Controparte_4* e a *Controparte_3* le stesse venivano condannate, in solido tra loro, a tenere indenne *CP_1* della quota pari al 20% di quanto la stessa risultava tenuta a corrispondere, non avendo le ricorrenti esteso la domanda nei confronti delle terze chiamate, senza, però, operare una distinzione sostanziale tra le due società, richiamandole

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

congiuntamente come produttrice e manutentrice, ma incentrando la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità esclusivamente sul ruolo del produttore Parte_5 come CP_16) per non essersi attivato con sufficiente diligenza ed efficienza per fronteggiare il rischio di infezione connesso ai dispositivi HCU, pur avendo avuto conoscenza della problematica e pur avendo diffuso avvisi di sicurezza rivelatisi non pienamente idonei a neutralizzare il rischio, mentre il ruolo del manutentore Controparte_3) veniva menzionato solo in relazione alla manutenzione elettromeccanica, senza attribuzione di specifiche colpe.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 Sede secondaria e Parte_2 (nuova denominazione assunta da Controparte_9).

Sono stati, inoltre, proposti appelli incidentali da parte di CP_4 e CP_3 e delle ricorrenti in primo grado.

L Controparte_1 ha impugnato la sentenza con separato atto di citazione in appello e il procedimento (R.G. 814/2025) è stato riunito al presente.

Anche CP_2 si è costituita in giudizio, associandosi alle difese svolte dall' CP_1 8, opponendosi all'accoglimento degli altri appelli e riproponendo le eccezioni svolte nel giudizio di primo grado rimaste assorbite.

Controparte_8 la quale non si è costituita nel presente giudizio, è stata dichiarata contumace.

All'udienza del 15 aprile 2026, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.

Motivi della decisione

3. L'appello principale di Parte_1 si articola in quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo Pt_1 contesta la statuizione di responsabilità dell' CP_1 , sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato il nesso causale tra le omissioni contestate all'Azienda CP_14 e il decesso del paziente, senza che vi fosse una reale dimostrazione scientifica che le

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

misure di prevenzione indicate da CP_4 e CP_3 fossero effettivamente idonee a scongiurare il rischio infettivo. Secondo Pt_1 la contaminazione del macchinario HCU sarebbe avvenuta nel sito produttivo e non presso l'Ospedale, e la struttura sanitaria non avrebbe potuto conoscere o prevenire il rischio, avendo seguito le istruzioni disponibili e avendo agito con diligenza. Anche la CTU avrebbe riconosciuto l'assenza di prove scientifiche univoche sull'efficacia delle misure di disinfezione e la responsabilità dell' CP_1 si fonderebbe su un criterio probabilistico non suffragato da evidenze certe.

3.2. Con il secondo motivo Pt_1 lamenta che la sentenza abbia attribuito una responsabilità solo residuale e minoritaria (20%) a CP_4 e CP_3, mentre avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità esclusiva, o quantomeno prevalente, di questi soggetti, in quanto produttore e manutentore dei macchinari difettosi. Si evidenzia che le istruzioni di sanificazione fornite da CP_4 e CP_3 erano inadeguate, contraddittorie e tardive, e che la difettosità dei macchinari era tale da rendere impossibile la loro decontaminazione, come dimostrato anche dal successivo ritiro di componenti da parte della stessa CP_4.

3.3. Con il terzo motivo impugna la statuizione sull'operatività della propria polizza assicurativa, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza di una "serie di sinistri" ai sensi delle clausole contrattuali, con conseguente operatività della polizza CP_2.

3.4. Con il quarto motivo Pt_1 si duole della liquidazione del danno parentale in favore dei nipoti Persona_1 e Persona_2, sostenendo che il Tribunale abbia riconosciuto il danno in assenza di prova concreta di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita e che le tabelle di Milano non prevedono la risarcibilità del danno parentale del nipote per la morte del nonno.

4. L Controparte_1, la quale aderisce ai motivi di Pt_1 con l'appello incidentale, affidato a 11 motivi, lamenta:

1. l'erroneità della CTU e della sentenza, contestandone la correttezza e l'esaustività, nonché la contraddittorietà e la inidoneità fondare la sua

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

responsabilità. Si sostiene che la CTU avrebbe dovuto approfondire le modalità di utilizzo dei dispositivi HCU, i tempi e le sedi della contaminazione, l'efficacia delle procedure di disinfezione e la reale possibilità di prevenire l'infezione, nonché graduare le responsabilità tra i soggetti coinvolti. Chiede, quindi, la rinnovazione della CTU;

2. l'assenza di nesso causale, tenuto conto che la contaminazione era dovuta a difettosità del macchinario ed essa aveva agito con diligenza, seguendo le istruzioni disponibili e adottando tutte le misure ragionevoli;
3. la mancata estensione della domanda attorea atteso che essa aveva chiamato in causa *CP_4* e *CP_3* affermandone la loro responsabilità diretta e che in tal caso, secondo la giurisprudenza, la domanda si estende automaticamente al terzo chiamato in causa dal convenuto;
4. l'errata ripartizione delle responsabilità, avendo il Tribunale ripartito la responsabilità tra *CP_1* 8, *CP_4* e *CP_3* nella misura dell'80% a carico dell *Controparte_14* e del 20% a carico congiuntamente di *CP_4* e *CP_3*, senza una motivazione adeguata e senza distinguere i diversi profili di responsabilità delle due società;
5. la mancata condanna di *CP_4* e *CP_3* nonostante il riconoscimento della difettosità del macchinario e nonostante la CTU e la giurisprudenza abbiano accertato che la contaminazione era avvenuta in fase di produzione e che le istruzioni fornite da *CP_4* erano insufficienti;
6. l'omessa pronuncia sulla responsabilità di *CP_3*, soggetto incaricato della manutenzione dei macchinari e la mancata differenziazione dei profili di responsabilità di *CP_4* e *CP_3*, trattate come un unico soggetto, senza distinguere i rispettivi ruoli e senza valutare la responsabilità specifica della società manutentrice, la quale avrebbe dovuto eseguire controlli idonei a prevenire la formazione di biofilm e rilevare eventuali contaminazioni;
7. l'illogicità e carenza di motivazione sulle comunicazioni di *CP_4* e *CP_3* che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non erano analitiche e

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

congrue, come evidenziato dalla CTU che aveva escluso che le istruzioni fossero idonee a scongiurare il rischio di contaminazione. L'appellante richiama precedenti giurisprudenziali e risultanze istruttorie che qualificano tali comunicazioni come inadeguate e tardive, anche alla luce dell'evoluzione scientifica e del progressivo emergere del rischio infettivo. In tale contesto, viene evidenziato che le stesse istruzioni erano state più volte modificate e integrate, fino al ritiro di componenti del macchinario, circostanza che confermerebbe la loro inidoneità originaria;

8. l'erroneità della sentenza sul rimprovero mossole per non avere dismesso i macchinari, nonostante le istruzioni di *CP_4* e *CP_3* non prevedessero la dismissione e in considerazione del fatto che la sostituzione dei dispositivi non era praticabile senza evidenze certe di pericolosità;
9. l'errata quantificazione del danno non patrimoniale in quanto il Tribunale avrebbe riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale in assenza di prova concreta, tenuto conto che le testimonianze assunte sarebbero inattendibili e rese da soggetti legati da stretti rapporti di parentela con gli attori, e senza una concreta dimostrazione della sofferenza morale e dell'incidenza sul piano dinamico-relazionale, elementi necessari per la risarcibilità del danno. Si contesta, inoltre, la valutazione della convivenza e dell'intensità del rapporto affettivo, nonché l'applicazione delle Tabelle di Milano in favore dei nipoti di *Parte_6* ;
10. l'errata ammissione della documentazione prodotta da *CP_4* e *CP_3* (Relazione NAS).

Con l'ultimo motivo, in via incidentale condizionata, *CP_1* 8 contesta la sentenza nella parte in cui ha escluso la copertura assicurativa di *CP_2* , sostenendo che il sinistro rientrava nella serie di sinistri già denunciati in costanza di polizza.

5. Con l'appello incidentale *Controparte_4* e *Controparte_3* propongono un articolato appello incidentale affidato a sei motivi.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

5.1. Con il primo si dolgono del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di *CP_3*, sostenendo che *CP_3* non è il produttore dei dispositivi HCU e che la sua attività si limitava alla manutenzione annuale elettromeccanica, senza obblighi di disinfezione ordinaria o di segnalazione dei rischi, che spettavano invece al produttore e alla struttura sanitaria.

5.2. Con il secondo, in subordine, si contesta la responsabilità di *CP_3*, affermando che non sussistevano obblighi ulteriori rispetto alla manutenzione annuale e che non è stato provato alcun inadempimento contrattuale o illecito aquiliano, né il nesso causale tra la condotta di *CP_3* e il danno.

5.3. Con il terzo articolato motivo si censura la sentenza per violazione della normativa sulla responsabilità del produttore, lamentando:

- l'errata pronuncia sull'eccezione di prescrizione e sull'identificazione del dies a quo;
- l'errata pronuncia sull'eccezione di decadenza ex art. 126 Codice del Consumo;
- l'errata valutazione delle relazioni dei NAS;
- l'errata affermazione della responsabilità di *CP_4* per non essersi attivata con sufficiente efficienza e diligenza, nonostante non fosse stato identificato con certezza il macchinario utilizzato e non fosse stato provato il difetto del prodotto;
- l'errata esclusione dell'esimente di cui all'art. 118, lett. e) codice del consumo non avendo il Tribunale considerato che le conoscenze scientifiche dell'epoca non consentivano di considerare il prodotto difettoso.

5.4. Con il quarto motivo, in via subordinata, si contesta il riparto della responsabilità tra *CP_1* 8, *CP_4* e *CP_3*, sostenendo che la responsabilità solidale ex art. 121 codice del consumo opera solo tra produttori e non tra produttore e manutentore e che la quota del 20% è comunque eccessiva.

5.5. Con il quinto motivo le appellanti *CP_4* e *CP_3*, sia in relazione al danno da perdita del rapporto parentale, sia in relazione al danno patrimoniale liquidato in favore della moglie di *Parte_6*, si dolgono della quantificazione operata

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

dal Tribunale sostenendo che non è stata fornita prova sufficiente e che le testimonianze erano nulle per parentela.

5.6. Con l'ultimo motivo contestano il rigetto della domanda di condanna dell'Ospedale al risarcimento del danno per lite temeraria ritenendo che l'azione fosse stata proposta e coltivata in malafede o colpa grave.

6. Infine, *Controparte_6* propone appello incidentale sulla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale evidenziando che il Tribunale le ha riconosciuto solo 10 punti su 30 per l'intensità del rapporto con il marito (parametro E delle tabelle di Milano), nonostante le prove testimoniali e la durata e qualità della relazione, e chiede che le vengano riconosciuti 30 punti.

7. Così riassunte le articolate argomentazioni svolte dalle parti in causa, preliminarmente occorre rilevare l'ammissibilità della documentazione prodotta da *CP_4* e *CP_3* (doc. D denominato Allegato Tecnico) trattandosi sostanzialmente di una memoria difensiva redatta e a firma dei difensori il cui contenuto, però, nulla aggiunge alle valutazioni che si andranno a svolgere, al pari dell'ordinanza del G.i.p. di Vicenza prodotta dalle predette in allegato alla memoria del 12 febbraio 2026.

8. Passando al merito, ritiene il Collegio che l'esame dei motivi di impugnazione debba essere condotto secondo un ordine logico, muovendo dal nesso causale e, solo all'esito, verificando i profili di imputazione soggettiva e la quantificazione dei danni.

8.1. Orbene, la questione del nesso causale tra l'intervento cardiochirurgico cui fu sottoposto *Parte_6* presso [redacted] di Vicenza e il successivo decesso per infezione da *Mycobacterium chimaera* è oggetto di articolate contestazioni da parte di tutte le parti coinvolte: da un lato, l'assicurazione *Pt_1* e l' *CP_1 [...]* sostengono che non vi sarebbe prova che le misure di prevenzione indicate dai produttori fossero effettivamente idonee a scongiurare il rischio infettivo e che la contaminazione del macchinario sarebbe avvenuta nel sito produttivo, non potendo la struttura sanitaria conoscere o prevenire il rischio. Dall'altro lato,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

CP_4 e CP_3 contestano la sussistenza del nesso causale, sostenendo che non è stato identificato con certezza il macchinario utilizzato e che non è stato provato il difetto del prodotto, né la concreta attuazione da parte dell'ospedale delle misure di disinfezione raccomandate.

8.1.1. Infondati appaiono i motivi di appello con cui CP_1 e Pt_1 contestano la responsabilità della struttura sanitaria per il decesso di Parte_6 a seguito di infezione da *Mycobacterium chimaera* contratta durante l'intervento cardiochirurgico del 29 dicembre 2015.

In primo luogo, la consulenza tecnica d'ufficio, svolta con metodo scientifico e con il contraddittorio di tutte le parti, ha ricostruito in modo dettagliato la sequenza degli eventi clinici e la genesi dell'infezione. I CTU hanno chiarito che la patologia infettiva che ha condotto al decesso del paziente è compatibile, per tempi di incubazione, modalità di manifestazione e caratteristiche cliniche, con una contaminazione avvenuta in occasione dell'intervento cardiochirurgico, durante il quale fu utilizzato un dispositivo Heater-Cooler Unit (HCU) per la circolazione extracorporea del sangue.

La struttura sanitaria era stata messa a conoscenza del rischio di infezione tramite una serie di avvisi di sicurezza e raccomandazioni, sia da parte del produttore, sia da parte degli enti di controllo nazionali e internazionali.

Tali avvisi, pubblicati anche sul sito del Ministero della Salute e diffusi a livello europeo dall'CP_17, contenevano le istruzioni per la disinfezione, il cambio dell'acqua, il monitoraggio microbiologico e la gestione dei dispositivi HCU.

Nonostante ciò, la struttura sanitaria non ha fornito prova di aver attuato le misure raccomandate: non risultano documentati né la disinfezione settimanale, né il monitoraggio bisettimanale dell'acqua e dell'aria, né la formazione specifica del personale. Le giustificazioni addotte dall'CP_1 8, secondo cui le attività di disinfezione non sarebbero soggette a obbligo di registrazione, sono state ritenute inverosimili dai CTU.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

Quanto alla tesi secondo cui la contaminazione sarebbe avvenuta nel sito produttivo, il Collegio osserva che anche in tale ipotesi la struttura sanitaria avrebbe dovuto, in presenza di alert e di istruzioni, attivarsi per escludere dall'uso i dispositivi potenzialmente contaminati, adottando tutte le misure di controllo e monitoraggio raccomandate. La mancata attuazione di tali misure integra una condotta colposa che, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, si pone come causa efficiente dell'evento dannoso. La CTU ha affermato che, se la struttura sanitaria avesse adottato tempestivamente e integralmente le misure raccomandate, sarebbe stato possibile individuare precocemente la contaminazione e, quindi, evitare l'utilizzo di dispositivi infetti o adottare misure idonee a prevenire il contagio.

Non possono, inoltre, sussistere dubbi sul fatto che un comportamento diligente avrebbe potuto permettere una più precoce e incisiva terapia per il paziente.

Occorre sottolineare che il giudizio causale in ambito civile si fonda sul criterio del "più probabile che non", come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, e che, in tema di infezioni nosocomiali, l'onere della prova grava sulla struttura sanitaria, la quale deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle normative e dalle leges artis per prevenire l'insorgenza di patologie infettive. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.

Non è dunque accoglibile l'impostazione secondo cui (pag. 29 appello [redacted] il nesso causale dovrebbe essere escluso perché il dispositivo sarebbe indispensabile per la CEC (circolazione extracorporea) e, quindi, non "escludibile" dall'impiego. Sempre dagli atti risulta che l'esclusione cui si fa riferimento è intesa quale collocazione del dispositivo fuori dalla sala operatoria o, in alternativa, quale esclusione della specifica unità contaminata mediante monitoraggi e campionamenti, non certo come rinuncia all'attività cardiochirurgica; e l'argomento dell'indispensabilità, in ogni caso, non elimina il dovere di ridurre e governare un rischio noto mediante le cautele tecnicamente prescritte.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

A ciò si aggiunge che gli atti richiamano un quadro documentale (incluse comunicazioni interne e delibere) nel quale si rappresenta, già a ridosso del periodo 2015–2017, la difficoltà di attuare integralmente alcuni protocolli per assenza di locali idonei e la mancata esecuzione di analisi acqua/aria, circostanze che, lungi dal neutralizzare il nesso, confermano l'esistenza di un rischio conosciuto e la mancata adozione delle misure organizzative necessarie per farvi fronte.

In questa prospettiva la deduzione secondo cui l'eventuale contaminazione occorsa "nel sito produttivo" sarebbe causa esclusiva, spezza indebitamente la catena causale: l'evento contagio, così come ricostruito, si realizza in ambiente operatorio per effetto della messa in funzione del dispositivo e della sua gestione; proprio per questo la condotta omissiva di controllo/monitoraggio e di adeguata sanificazione assume efficienza eziologica concorrente, perché impedisce l'intercettazione della colonizzazione e consente l'impiego del dispositivo in condizioni di rischio.

Ne consegue che il nesso causale tra l'intervento cardiochirurgico del 29 dicembre 2015 (con impiego di HCU in CEC), l'insorgenza dell'infezione da chimaera e il successivo decesso del paziente deve ritenersi correttamente accertato nei termini probabilistici richiesti in sede civile, alla luce delle risultanze peritali richiamate.

Né è fondata la difesa di *CP_18* e di *CP_1* secondo cui, da un lato, si sostiene che l' *CP_1* non avrebbe ricevuto formalmente gli avvisi, con la conseguenza che non sarebbe configurabile un inadempimento, e, dall'altro, che la struttura avrebbe posto in essere una serie di accorgimenti di prevenzione non soggetti a obblighi di registrazione.

In primo luogo, tale assunto è caratterizzato da una intrinseca contraddizione: da un lato si nega la ricezione degli avvisi; dall'altro si afferma di aver adottato accorgimenti esattamente corrispondenti alle prescrizioni contenute negli avvisi, a conferma che la problematica era comunque conosciuta e trattata.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

In secondo luogo, gli avvisi risultavano pubblicati sul sito del Ministero della Salute e vi erano indicazioni ECDC nell'agosto 2015, recepite poi anche a livello regionale, circa la tipologia di campionamenti da effettuare (aria e acqua) in sala operatoria durante il funzionamento dei dispositivi.

In terzo luogo, come risulta dalla CTU, non risultano agli atti documenti attestanti disinfezione e monitoraggi, circostanza assai inverosimile stante la natura delle attività e la loro necessaria tracciabilità in ambiente sanitario.

L'onere di dimostrare l'adozione delle misure di prevenzione, nella misura in cui è allegata la loro esistenza e la loro idoneità a evitare o intercettare la contaminazione, grava sulla struttura, non potendo essere surrogato da affermazioni generiche o da richiami privi di tracciamento. La stessa documentazione interna dell' *CP_1* (delibera 25 maggio 2017; doc. 21 fascicolo *CP_1* primo grado) dà conto del rischio di contaminazione da micobatteri, dell'esistenza di un protocollo di disinfezione che prevedeva l'uso di un disinfettante richiedente ambiente idoneamente ventilato non disponibile nel gruppo operatorio, e delle difficoltà logistiche che impedirono l'attuazione integrale delle prescrizioni; circostanze che, lungi dal fondare un'esimente, mostrano la necessità di adeguare l'organizzazione ai requisiti di sicurezza richiesti, trattandosi di attività ad alto rischio.

Ne deriva che la responsabilità della *CP_1* risulta correttamente affermata sul profilo dell'omessa vigilanza e del tardivo e incompleto governo del rischio infettivo, quale responsabilità riferibile alla gestione delle condizioni igieniche dell'ambiente operatorio e della strumentazione.

8.2. Stabilito, quindi, la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui attribuisce responsabilità alla struttura sanitaria, si pone il tema della corretta qualificazione e delimitazione della responsabilità del produttore e del manutentore e la distinzione delle rispettive condotte omissive.

8.2.1. A giudizio del Collegio l'appello di *CP_4* è infondato nella parte in cui la società afferma di non essere responsabile per il decesso di *Parte_6* ,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

mentre è fondato l'appello di CP_19 e CP_1 nella parte in cui lamentano l'erroneità della sentenza per avere attribuito a CP_4 una responsabilità solo residuale valorizzando l'asserita chiarezza e completezza degli avvisi di sicurezza diramati dal produttore.

Dalla documentazione tecnica acquisita emerge che i dispositivi HCU, in particolare il Sistema Generatore Termico [redacted] sono strutturalmente esposti al rischio di crescita microbica nei circuiti idrici e che tale rischio è governato da prescrizioni di manutenzione, disinfezione e controlli regolari.

La versione delle istruzioni d'uso 2015 (doc. 10 bis fascicolo ricorrenti in primo grado; doc. 4 fascicolo Parte_5 primo grado) sottolinea l'importanza dell'aderenza alle procedure di pulizia, disinfezione e manutenzione per la sicurezza di paziente e operatore e costituisce base tecnica della gestione del rischio, mentre la versione precedente (2012, doc. 7 fascicolo Parte_5) contiene analoghe prescrizioni di prevenzione della crescita microbica nei circuiti d'acqua, evidenziando che la contaminazione è fenomeno prevedibile se non prevenuto.

Sul piano del produttore, la responsabilità non può essere compressa alla sola fase di commercializzazione, ma attiene anche alla gestione del rischio mediante avvisi, istruzioni e aggiornamenti, in un contesto in cui viene descritta una progressiva attenzione scientifica e istituzionale sulla correlazione tra dispositivi HCU e infezione da chimaera e viene rappresentata l'esistenza di avvisi che richiedevano azioni immediate e protocolli di monitoraggio e disinfezione.

Le istruzioni e le indicazioni operative erano relative anche alla formazione di biofilm e alla necessità di monitoraggi e disinfezioni rigorose e ciò costituisce il presupposto per affermare che il produttore, quale soggetto qualificato, era tenuto a una gestione informativa e preventiva coerente con un rischio di elevata gravità.

In tale contesto, non corrisponde al vero che CP_4 abbia fornito tempestivamente e con chiarezza tutte le informazioni necessarie per la

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

prevenzione e la gestione del rischio infettivo, non potendosi condividere, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui le segnalazioni di CP_4 erano "*estremamente analitiche e perfettamente informative*", affermazione, peraltro, contraddittoria avendone, poi, il Tribunale affermato "*la loro iniziale inadeguatezza*" e intempestività.

Al contrario, la sequenza degli avvisi di sicurezza dimostra che le comunicazioni della società produttrice erano tutt'altro che chiare, precise e tempestive: dopo il primo avviso del luglio 2014, che già segnalava il rischio di contaminazione da *Mycobacterium chimaera* nei dispositivi HCU e raccomandava una revisione delle procedure di disinfezione e manutenzione, CP_4 ha diffuso nel giugno 2015 un nuovo avviso di sicurezza, invitando espressamente a "cestinare le istruzioni per l'uso esistenti e attenersi alle nuove istruzioni", che comprendevano indicazioni aggiornate per la pulizia e la disinfezione.

Questa circostanza è di particolare rilievo: se le istruzioni precedenti fossero state davvero chiare e idonee a prevenire il rischio, non sarebbe stato necessario sostituirle integralmente a meno di un anno di distanza.

Il fatto che CP_4 abbia dovuto aggiornare le istruzioni e raccomandare di "cestinare" quelle precedenti dimostra che le comunicazioni iniziali erano insufficienti e non garantivano la sicurezza d'uso dei dispositivi.

Inoltre, la stessa successione degli avvisi e la tempistica degli aggiornamenti evidenziano una gestione non tempestiva e non lineare del rischio, con raccomandazioni che sono state modificate e integrate più volte nel giro di pochi mesi.

Non può quindi essere condivisa la tesi difensiva di CP_4 secondo cui la società avrebbe adempiuto a tutti gli obblighi informativi e di prevenzione, né può essere accolta la pretesa di esonero da responsabilità per aver fornito istruzioni che, nei fatti, si sono rivelate inadeguate e sono state successivamente superate da nuove indicazioni.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

Inoltre, la responsabilità di CP_4 non può essere esclusa neppure in ragione della presunta imprevedibilità del rischio (art. 118 Codice del Consumo): la letteratura scientifica e le segnalazioni delle autorità regolatorie avevano già da tempo evidenziato la correlazione tra infezioni da *Mycobacterium chimaera* e dispositivi HCU, e la società avrebbe dovuto adottare misure più incisive, come il ritiro dei prodotti dal mercato o la sostituzione delle parti non decontaminabili, invece di limitarsi a diffondere avvisi di sicurezza successivi e tra loro non coerenti.

Irrilevante e la mancata esatta individuazione del macchinario usato durante l'intervento di Parte_6 e infondata è l'affermazione del CP_4 secondo cui non vi sarebbe prova che il dispositivo Contr utilizzato durante l'intervento sarebbe di sua produzione: in primo luogo la contaminazione si verifica tramite aerosol contenente M. chimaera proveniente dall'acqua dei serbatoi dei dispositivi HCU, indispensabili negli interventi che prevedono la CEC, come risulta dalla CTU (pag. 54) e dagli stessi avvisi di CP_4 (avviso 3 giugno 2015); in secondo luogo nella cartella clinica di Parte_6 vi è l'indicazione del macchinario utilizzato per la circolazione extracorporea (Scheda Registro CEC del 29.12.2015: … pompa [redacted] 55 … ossigenatore [redacted] Inspire – pag. 8 CTU).

Una volta avvenuta la colonizzazione, vi era la possibilità che i batteri si diffondessero sotto forma di aerosol quando il dispositivo di riscaldamento/raffreddamento entrava in funzione, costituendo così una fonte di contaminazione come espressamente riconosciuto da CP_4 nell'avviso del 3 giugno 2015 (pagg. 1 e 3).

CP_4 sostiene, inoltre, che la domanda sarebbe prescritta e/o decaduta, invocando l'art. 125 e 126 codice del consumo e il decorso dei termini rispetto alla conoscenza del danno e all'immissione in commercio dei dispositivi.

La censura non può essere accolta: la decorrenza della prescrizione e della decadenza in materia di responsabilità da prodotto difettoso deve essere valutata secondo il principio della conoscibilità effettiva del danno, del difetto e dell'identità

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

del responsabile. Nel caso di specie, la piena consapevolezza della correlazione tra infezione da *M. chimaera*, difetto del dispositivo e responsabilità del produttore è maturata solo con il deposito della CTU nel procedimento di ATP, che ha consentito di ricostruire il nesso eziologico e di individuare le condotte rilevanti. La chiamata in causa di CP_4 da parte dell' CP_1 8 è avvenuta tempestivamente rispetto a tale momento, e la prescrizione non può dirsi maturata prima di allora.

Medesima valutazione vale ai sensi dell'art. 2947.

Inoltre, sussistendo una responsabilità anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. la decadenza è impedita dal riconoscimento dei difetti e malfunzionamenti dei macchinari da parte del produttore, come avvenuto nella fattispecie, atteso che CP_4 ha, in un primo momento, fornito nuove e insufficienti istruzioni di uso e pulizia dei macchinari e, successivamente, ha ritirato (sostituito) parte dei dispositivi, ammettendo, in tal modo, l'esistenza dei vizi del prodotto,

Occorre specificare che la disciplina speciale prevista dal codice del consumo non esclude la possibilità di applicare, in concorso, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., qualora la condotta omissiva o colposa del produttore si manifesti in modo autonomo rispetto alla mera difettosità del prodotto, come avvenuto nella fattispecie.

Il danneggiato può scegliere il rimedio più favorevole, e il giudice ha il potere di qualificare giuridicamente la domanda secondo il principio "iura novit curia", individuando la disciplina più idonea a garantire la tutela effettiva dell'interesse leso (Cass. n. 9706/2026).

CP_4 ha posto in commercio un prodotto pericoloso, o comunque risultato ex post pericoloso e, pur sapendo dei rischi, non lo ha richiamato o almeno non ha fornito istruzioni sufficienti a evitarlo, confidando erroneamente che la catena di controllo successiva lo avrebbe arginato e/o neutralizzato, omettendo di adottare misure preventive dopo la sopravvenuta conoscenza del rischio di contaminazione.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

La responsabilità del produttore non può essere esclusa per il solo fatto che il prodotto era conforme agli standard tecnici: la sicurezza del prodotto deve essere valutata anche in relazione alle aspettative dei consumatori e alla possibilità di adottare misure precauzionali ulteriori, qualora il rischio diventi noto.

La documentazione tecnica e le istruzioni per l'uso trasmesse da *CP_4*, pur costituendo un presidio informativo, erano insufficienti a garantire la sicurezza del dispositivo, soprattutto alla luce delle evidenze scientifiche e delle circolari ministeriali che prescrivevano procedure di monitoraggio microbiologico più rigorose.

La mancata adozione di misure radicali, quali il ritiro o la sostituzione delle parti del macchinario, integra una condotta omissiva rilevante ai fini della responsabilità che si pone in rapporto causale con il decesso di *Parte_6* e senza che la condotta dell' *CP_1* abbia neutralizzato la condotta antecedente di *CP_4*.

Tenuto conto che sin dal 2011 casi di infezioni invasive cardiovascolari causate dal M. chimaera erano stati riportati in pazienti precedentemente sottoposti a intervento chirurgico in Svizzera, che nel 2013 (Yvonne Achermann et al, Prosthetic valve endocarditis and bloodstream infection due to Mycobacterium chimaera. *Controparte_20* 2013) erano stati descritti casi di infezioni da *[...] Per_14* in seguito a chirurgia cardiotoracica, che dal 2015 era elevato l'allarme da parte della Comunità scientifica per l'aumento dei casi di infezione disseminata da M. *CP_15* (pagg. 58 e 59 CTU), correlata a interventi cardiochirurgici e che la modalità di trasmissione primaria era stata identificata nei dispositivi HCU, la produttrice avrebbe dovuto, invece che diramare dei semplici e contraddittori avvisi di sicurezza, procedere a più accurati accertamenti ed anche a sostituire i macchinari, o parti degli stessi, già venduti, precisamente le parti non soggette a disinfezione secondo le istruzioni per l'uso, come poi effettivamente ha fatto successivamente con il ritiro di parti del macchinario.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

8.2.2. La difesa di CP_4 insiste sulla rilevanza delle relazioni dei NAS, che dimostrerebbero la colpevole omissione delle procedure di disinfezione da parte dell'Ospedale. Dal canto suo, CP_1 8 contesta la ritenuta ammissibilità di tale documentazione da parte del Tribunale.

Certamente le relazioni NAS evidenziano gravi carenze organizzative e gestionali da parte della struttura sanitaria, ma tali elementi sono già stati ampiamente valutati.

La responsabilità dell'Ospedale è stata infatti accertata in modo rigoroso, ma ciò non esclude la concorrente responsabilità del produttore, la cui condotta omissiva ha contribuito causalmente all'evento dannoso.

La presenza di più concause non esclude la responsabilità solidale di tutti i soggetti che abbiano concorso, con autonome condotte, alla produzione del danno.

In ordine alla contestazione formulata da CP_4 circa l'applicazione della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. in concorso con la disciplina speciale del codice del consumo, osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il danneggiato può scegliere il regime più favorevole e che la responsabilità del produttore può concorrere con quella di diritto comune, purché siano provati tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.

Nel caso di specie, la condotta omissiva di CP_4 integra sia i presupposti della responsabilità da prodotto difettoso sia quelli della responsabilità aquiliana, in quanto la società, pur consapevole del rischio, non ha adottato tutte le misure necessarie per prevenirlo.

8.3. Quanto alla posizione di Controparte_3 occorre immediatamente rilevare l'infondatezza dei primi due motivi di appello proposti dalla stessa CP_3 e da CP_4 : è circostanza pacifica in causa che Controparte_3 aveva il compito di provvedere alla manutenzione annuale dei dispositivi HCU in uso presso [redacted] di Vicenza, tanto che dai rapporti di lavoro prodotti in giudizio risulta che CP_3 effettuava controlli periodici sui macchinari, rilasciando

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

certificazioni di assenza di contaminazione, e ciò anche a ridosso dell'intervento su Parte_6 .

Tuttavia, come risulta dai citati documenti (10 bis e 4 - Istruzioni per l'uso del Sistema Generatore Termico [redacted] punto 6.1.3 – "verifiche dello stato dei circuiti/del serbatoio dell'acqua per quanto riguarda depositi di calcare e formazione di biopellicola"), la manutenzione annuale non si limitava a verifiche di tipo elettromeccanico, ma comprendeva anche la verifica dello stato dei circuiti e del serbatoio dell'acqua per quanto riguarda la formazione di depositi di calcare e, soprattutto, di biopellicola. La formazione di biofilm è riconosciuta dalla letteratura scientifica e dagli stessi avvisi di sicurezza diramati da CP_4 (dove si evidenziava che "*In mancanza di una rigorosa disinfezione, conforme alle Istruzioni per l'Uso, questi organismi* (micobatteri) *possono moltiplicarsi in un generatore termico fino a formare potenzialmente una biopellicola"* e che "*quando le procedure di disinfezione e di manutenzione non sono eseguite in modo scrupoloso, conformemente alle Istruzioni per l'Uso, gli organismi possono moltiplicarsi nel dispositivo di riscaldamento/raffreddamento, con conseguente rischio di formazione di un biofilm. Il biofilm offre ai batteri, compresi i micobatteri, l'opportunità di colonizzare il dispositivo*) come il principale fattore di rischio per la colonizzazione dei dispositivi da parte di micobatteri non tubercolari, tra cui il Mycobacterium chimaera.

Pertanto, alla luce delle istruzioni tecniche, nonché degli avvisi di sicurezza diramati dal produttore, CP_3 , quale manutentrice, doveva effettuare non solo controlli elettromeccanici, ma anche verificare e prevenire la formazione di biofilm nei circuiti idraulici dei dispositivi.

Dai rapporti di lavoro non risulta che questa tipologia di verifiche sia stata effettivamente eseguita, nonostante la loro rilevanza fosse ben nota e ribadita sia nelle istruzioni tecniche, sia negli alert di sicurezza, tanto che anche nel controllo eseguito il 2 marzo 2016 (doc. 5 fascicolo primo grado), quindi, poco tempo dopo l'intervento a cui era stato sottoposto Parte_6 (altro controllo negativo era

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

stato eseguito nel 2015), nulla aveva rilevato in odine alla contaminazione microbiologica.

Conseguentemente, sussiste la legittimazione passiva di *Controparte_3* in quanto soggetto incaricato della manutenzione periodica dei dispositivi HCU. Inoltre, la sua responsabilità non può essere esclusa, essendo documentalmente provato che la manutenzione annuale doveva comprendere anche la verifica della formazione di biopellicola, la cui mancata rilevazione ha contribuito causalmente all'evento dannoso.

Ciò posto, non può essere accolta la prospettazione di *Pt_1* e di *CP_1* che mira a trasferire tutta la causalità su produttore e manutentore, dovendosi collocare l'evento nel concorso di più condotte: da un lato la gestione del rischio e la qualità delle prescrizioni de parte del produttore, nonché i controlli del manutentore; dall'altro l'omissione del monitoraggio e delle cautele organizzative in capo alla struttura sanitaria.

La presenza di un rischio che può originare anche dalla fase produttiva non elimina né la responsabilità del produttore, né quella della struttura, né quella del manutentore perché tutte concorrono, con funzioni diverse, alla trasformazione del rischio in danno: il produttore sotto il profilo della sicurezza del prodotto e delle misure di prevenzione/gestione; la struttura sotto il profilo dell'adozione delle cautele e del controllo effettivo dell'ambiente e della strumentazione; il manutentore sotto il profilo dell'adempimento delle verifiche tecniche periodiche che hanno lo scopo di intercettare fenomeni di colonizzazione.

8.4 Meritano, invece, di essere accolte le censure svolte in relazione alla concorrente responsabilità di *Controparte_4* e di *Controparte_3* *[...]* dovendosi nettamente differenziare le distinte posizioni del manutentore rispetto a quella del produttore, difformemente da quanto disposto nella sentenza impugnata che le ha trattate unitariamente: *CP_4* viene in rilievo quale produttore dei dispositivi HCU, tenuto a governare il rischio di sicurezza del prodotto e a diffondere, con tempestività e adeguatezza, avvisi e istruzioni idonei

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

a prevenire o ridurre il rischio; CP_3 viene in rilievo quale soggetto addetto alla manutenzione e ai controlli periodici, gravato da obblighi professionali di verifica che, pur diversi dalle attività quotidiane di gestione interna, non possono ridursi a meri controlli elettromeccanici indifferenti al rischio microbiologico, ove il rischio sia espressamente segnalato e dove la formazione di biopellicola e la contaminazione dei circuiti ad acqua rappresentino l'evento temuto.

Sotto il primo profilo, l'avviso del 14 luglio 2014, indirizzato alla cardiochirurgia [redacted] di Vicenza, non si limita a una generica informativa, ma qualifica espressamente un rischio micobatterico recentemente identificato, richiama l'importanza della consapevolezza del personale e della revisione delle procedure, indica la necessità di attenersi scrupolosamente alle procedure di pulizia, disinfezione e manutenzione contenute nelle istruzioni per l'uso, e sottolinea il pericolo della formazione di biopellicola in mancanza di rigorosa disinfezione. Questo contenuto, letto in combinazione con la previsione del "Modulo di risposta del cliente" (doc. 9 fascicolo CP_4 primo grado) recante l'elenco dei dispositivi interessati in dotazione alla struttura, dimostra che la questione del rischio e della sua gestione non era estranea, né imprevedibile, ma era entrata nell'area di sicurezza del prodotto e del suo impiego in sala operatoria, imponendo al produttore un'attività informativa e correttiva effettivamente adeguata alla gravità del rischio.

Sotto il secondo profilo, la documentazione relativa ai controlli e ai rapporti di intervento dimostra che Controparte_3 ha effettuato, negli anni prossimi all'intervento del paziente, attività di manutenzione preventiva annuale sui dispositivi in uso presso il blocco operatorio cardiochirurgico [redacted] di Vicenza, con esiti formalmente positivi e con attestazioni di "nessun danno o contaminazione" riportate nei rapporti di verifica.

La presenza di tali esiti, tuttavia, lungi dall'escludere ogni responsabilità, impone di interrogarsi sulla effettività e adeguatezza dei controlli rispetto al rischio specifico, atteso che l'avviso 2014 evidenziava la particolare difficoltà di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

rilevazione di organismi a lenta crescita e la necessità di tecniche e programmi specifici; dunque, un esito "negativo" standardizzato, privo di tracciabilità di controlli mirati al rischio micobatterico e alla formazione di biopellicola, non vale a espungere l'obbligo professionale di un manutentore che, proprio perché qualificato, deve calibrare l'attività di verifica e manutenzione anche in relazione al rischio segnalato, e non può limitarsi a un perimetro di attività che divenga, in concreto, inidoneo rispetto alla finalità di sicurezza che l'alert richiama.

In tale prospettiva, la diversa posizione di *Controparte_3* rispetto a *Controparte_4* deve essere chiarita nei termini seguenti: il produttore risponde, nel caso concreto, per non avere predisposto e, se del caso, implementato con sufficiente tempestività ed efficacia un sistema di informazione, prevenzione e correzione idoneo a contenere un rischio grave connesso al prodotto e al suo impiego, rischio che, una volta emerso, non poteva essere governato con mere indicazioni formali e con affidamento sull'utilizzatore; il manutentore, invece, risponde per non avere intercettato e segnalato, nell'ambito della propria sfera professionale, elementi di rischio e criticità dei circuiti e dei serbatoi ad acqua, tanto più in presenza di avvisi che correlavano proprio l'inadeguata disinfezione e la formazione di biopellicola alla possibilità di colonizzazione e diffusione del patogeno.

8.4.1. Passando, ora, alla ripartizione interna della responsabilità tra i soggetti convenuti, il Collegio ritiene fondati i motivi di appello proposti da *Pt_1* e dall *CP_1*, nella parte in cui lamentano l'erroneità della decisione di primo grado sotto il profilo del criterio di distribuzione interna della responsabilità, pur a fronte di un accertamento di responsabilità concorrente.

Come già chiarito nei precedenti passaggi motivazionali, l'evento dannoso si inserisce in un contesto caratterizzato dalla coesistenza di tre distinte posizioni di garanzia, facenti capo, rispettivamente, al produttore del dispositivo *CP_4* *Controparte_4*), al manutentore/assistenza tecnica autorizzata *CP_3* *[...]* *CP_3* e al soggetto utilizzatore del dispositivo (*CP_1*), ciascuna

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

delle quali ha inciso causalmente, mediante proprie omissioni, nella realizzazione dell'evento lesivo.

In particolare, Controparte_4 ha assunto un ruolo centrale nella gestione del rischio connesso al Generatore Termico [redacted] essendo documentalmente accertata la consapevolezza della possibilità di crescita microbica sino alla formazione di biofilm e della necessità di rigorose procedure di disinfezione e controllo; Controparte_3 quale soggetto incaricato della manutenzione periodica, era gravata dall'obbligo di eseguire non solo verifiche di tipo elettromeccanico, ma anche i controlli sullo stato dei circuiti idrici e dei serbatoi dell'acqua in relazione alla formazione di biopellicola; l CP_1 , infine, quale utilizzatrice del dispositivo in ambito operatorio, era tenuta ad attenersi alle istruzioni ricevute e ad assicurare l'osservanza interna delle procedure di gestione, sanificazione e utilizzo del macchinario.

Ciò posto, non emergono elementi sufficienti per operare una graduazione differenziata della colpa tra i tre soggetti, sotto il profilo dell'efficienza causale delle rispettive omissioni.

Le condotte accertate si collocano su piani funzionali diversi ma tra loro inscindibilmente collegati: CP_4 ha creato il rischio, non ottemperando efficacemente agli obblighi su di essa gravanti, dopo avere appreso dei rischi di contaminazione batterica, CP_3 non lo ha intercettato, l'Ospedale lo ha reso concreto.

Come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio " CP_4 *aveva messo in commercio un prodotto pericoloso o comunque risultato ex post pericoloso e, pur sapendo dei rischi, non lo aveva richiamato o almeno non aveva fornito istruzioni sufficienti a evitarlo, confidando erroneamente che la catena di controllo successiva lo avrebbe arginato e/o neutralizzato.* CP_3 *, soggetto professionalmente tenuto alla manutenzione, non aveva eseguito i controlli specifici che avrebbero potuto rilevare il difetto, aggravando il rischio già creato da* CP_4 *. L'Ospedale, che*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

non aveva provveduto alla decontaminazione del macchinario prima di usarlo sul paziente, aveva trasformato il rischio creato dal produttore, aggravato dal manutentore, in un danno concreto" (Cass. n. 9706/2026, pubblicata il 15 aprile 2026).

Pertanto, in accoglimento dei motivi di appello sul punto, e in conformità ai criteri applicati dalla giurisprudenza – anche di questa Corte – in fattispecie analoghe, la ripartizione interna della responsabilità deve pertanto essere effettuata in misura paritaria tra i tre soggetti responsabili, con attribuzione a ciascuno di essi di una quota pari a un terzo (1/3) dell'obbligazione risarcitoria, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti del danneggiati come di seguito si specificherà.

8.5 Infatti, deve a questo punto essere affrontato, poiché centrale nelle contrapposte censure, il tema dell'estensione della domanda anche ai terzi chiamati.

Ritiene il Collegio che l'impostazione del Giudice di primo grado, che si è fermato all'assenza di una formale "estensione" della domanda attorea ai terzi, non possa essere condivisa poiché, dagli atti di primo grado, in particolare dall'esame della comparsa di costituzione e risposta, risulta che *Controparte_1* non si era limitata a chiamare i terzi in una logica meramente accessoria di garanzia impropria, ma ha costruito la propria difesa sulla contestazione integrale della propria responsabilità, negando la sussistenza di un suo inadempimento, del dolo o della colpa grave e del nesso causale, e sull'affermazione della responsabilità esclusiva di *Controparte_4* e *Controparte_3* individuandoli come soggetti cui ricondurre i difetti e/o le carenze manutentive del sistema HCU ("...*Inoltre – anche volendo ritenere provato (per pura ipotesi astratta) che l'infezione da batterio 'Mycrobacterium Chimaera' sia stata effettivamente contratta nel corso dell'operazione cardiochirurgica cui il sig.* *CP_7* *si è sottoposto in data 29.12.2015 – occorre evidenziare come tale infezione sia derivata: – non da una condotta di malpractice medica tenuta dell* [redacted] *– ma*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

solo e soltanto dai difetti e/o dai malfunzionamenti dei sistemi HCU di riscaldamento/raffreddamento del sangue per la circolazione extra corporea utilizzati durante l'intervento chirurgico" – pag. 11; "...*nella denegata ipotesi in cui venga accolta la domanda oggetto dell'odierno giudizio, a rispondere dei danni cagionati al sig.* CP_7 *e, quindi, ai ricorrenti non sarà in ogni caso* CP_11 *, ma: a)* Controparte_4 *, quanto ai danni cagionati dai difetti e/o malfunzionamenti dei macchinari prodotti; b)* Controparte_3 *quanto ai danni cagionati per le inadempienze in sede di collaudo e/o manutenzione*" – pag. 22).

Già tale assetto processuale, per la sostanza delle allegazioni e per la funzione della chiamata, impone di trattare unitariamente la pretesa risarcitoria rispetto all'area dei possibili responsabili, senza che l'assenza di una formula espressa delle attrici in primo grado possa ridurre l'orizzonte del giudizio, quando il contraddittorio sul punto sia stato pienamente instaurato e il convenuto abbia chiamato i terzi additandoli come responsabili dell'evento dannoso in alternativa a sé.

Secondo la giurisprudenza consolidata, quando il convenuto chiama in causa un terzo indicandolo come vero responsabile, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo chiamato, senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta. Il giudice deve quindi esaminare la domanda anche nei confronti del terzo chiamato, qualora la chiamata sia stata effettuata per ottenere la liberazione dalla pretesa attorea.

Pertanto, CP_4 e CP_3 devono essere condannate in solido con CP_1 8 alla rifusione dei danni lamentati dalle ricorrenti e riconosciuti loro dal Tribunale di Vicenza, seppur nei limiti che di seguito verranno precisati in relazione alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale.

8.6 Alla luce di quanto sopra esposto l'ultimo motivo di appello formulato da Parte_5 (mancata condanna dell' CP_1 8 ex art. 96 c.p.c.) deve essere rigettato.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

8.7 Passando, ora, a esaminare i motivi di impugnazione proposti in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati ai congiunti, infondate appaiono le censure degli appellanti *Parte_5* , *Pt_1* e *CP_1* 8) nella parte in cui contestano la liquidazione del danno non patrimoniale alla moglie e ai nipoti del defunto e la sufficienza delle prove acquisite, sostenendo che le tabelle di Milano non sarebbero applicabili ai nipoti e che le allegazioni degli eredi sarebbero generiche o non supportate da adeguata istruttoria.

Sul piano del diritto, va premesso che la giurisprudenza di legittimità e le stesse tabelle di Milano consentono la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale anche in favore dei nipoti, purché sia dimostrata la sussistenza di un legame affettivo significativo e la gravità della perdita subita. La Corte di cassazione ha chiarito che il danno parentale non è limitato ai soli rapporti di convivenza o di stretta prossimità, ma può essere riconosciuto anche a parenti collaterali, ove risulti provata la qualità e intensità del rapporto affettivo.

Sul piano del fatto, si osserva che le prove acquisite nel corso del giudizio, in particolare le testimonianze rese da *Testimone_6* , *Testimone_7* e *[...] Tes_3* , dimostrano in modo chiaro e convincente la profondità del rapporto tra il defunto, la moglie, la figlia e i nipoti. Le deposizioni testimoniali, pur non valorizzando quella del padre dei minori, *Tes_1* , oggi rappresentati dalla madre, hanno evidenziato la presenza del defunto nella vita dei nipoti, la frequenza dei rapporti, la partecipazione alle attività familiari e il ruolo affettivo svolto nei confronti dei minori.

Tali elementi, unitamente alle presunzioni che possono essere tratte dalla durata e dalla qualità del rapporto familiare, sono pienamente idonei a fondare il riconoscimento del danno parentale anche ai nipoti.

8.7.1. Pur ritenendo infondate le censure sulla non applicabilità delle tabelle di Milano ai nipoti e sulla insufficienza delle prove, il Collegio ritiene, tuttavia, alla luce delle censure mosse in relazione alla eccessività della liquidazione, da un lato, e alla ridotta liquidazione (appello *CP_6*), dall'altro, sia necessario rivedere

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

la valutazione del Tribunale in relazione alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, in considerazione delle risultanze istruttorie e dei criteri equitativi.

8.7.2. Per *Controparte_6*, moglie del defunto *Parte_6*, il Collegio ritiene, in parziale accoglimento dell'appello incidentale dalla stessa proposto, che la liquidazione di soli 10 punti per il parametro E delle tabelle milanesi (qualità e intensità della relazione affettiva) sia inadeguata, tenuto conto che i coniugi hanno trascorso una vita insieme, condividendo quotidianità, progetti e affetti. Le testimonianze acquisite e le presunzioni desumibili dalla durata del matrimonio e dalla convivenza giustificano il riconoscimento di almeno 20 punti.

8.7.3. Per quanto concerne i nipoti, il Collegio ritiene che la liquidazione operata dal Tribunale sia eccessiva. Dall'istruttoria è emerso che il nipote maggiore, *Persona_1*, intratteneva con il nonno un rapporto affettivo significativo, caratterizzato da una frequentazione assidua e dalla partecipazione a momenti rilevanti della vita familiare. Tuttavia, non sono stati acquisiti elementi che attestino una particolare intensità o esclusività del legame tali da giustificare l'attribuzione di un punteggio elevato secondo i parametri delle tabelle di Milano. In assenza di circostanze che denotino una relazione eccezionalmente stretta o un'incidenza straordinaria della perdita sulle abitudini di vita del nipote, il Collegio reputa equo riconoscere a *Persona_1* 10 punti, in misura proporzionata alla qualità del rapporto effettivamente provato.

Per il nipote più piccolo, *Persona_2*, invece, la relazione appare meno intensa e meno strutturata, anche per ragioni anagrafiche e di maturità affettiva; si ritiene quindi congruo riconoscere 5 punti.

Pertanto:

a *Controparte_6*, tenuto conto dell'età della stessa e dell'età del de cuius (rispettivamente anni 74 - anni 78), della convivenza, della presenza di un solo parente superstite dell'originario nucleo familiare e della ritenuta intensità del

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

rapporto parentale (20 punti), spettano euro 289.414,00, in luogo dei 250.304,00 euro liquidati dal Tribunale;

a *Persona_1* nipote della vittima (anni dieci), non convivente, 10 punti per qualità/intensità della relazione, spettano euro 84.900,00, in luogo dei 101.880,00 euro liquidati dal Tribunale;

a *Persona_2*, nipote della vittima (anni cinque), non convivente, 5 punti per qualità/intensità della relazione, spettano euro 76.410,00, in luogo dei 93.390,00 euro liquidati dal Tribunale.

Spettano, inoltre, sugli importi complessivamente dovuti ai predetti in sorte capitale, gli interessi al tasso legale (art. 1284, I comma, c.c.) dal fatto dannoso alla sentenza di primo grado, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, e gli interessi legali da detta data al saldo effettivo.

8.8 Quanto, invece, alla doglianza sollevata da *CP_4* e *CP_3*, le quali hanno eccepito la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento, da parte delle attrici, delle spese sostenute per il procedimento di ATP, la stessa non può trovare accoglimento.

In fatto, deve osservarsi che tali spese risultano essere state riconosciute dal Giudice di primo grado nell'ambito del regolamento complessivo delle spese di lite, in esito a un procedimento che ha costituito parte integrante e funzionale della tutela giurisdizionale azionata dalle odierne appellate, essendo diretto all'accertamento tecnico dei fatti di causa e, dunque, alla formazione del materiale probatorio su cui si è poi innestato il giudizio di merito.

In diritto, la censura mossa dall'appellante muove da un presupposto non condivisibile, in quanto confonde il piano della prova dell'avvenuto esborso con quello della debenza delle spese. Invero, nel sistema processuale civile, le spese del procedimento – ivi comprese quelle relative all'ATP – costituiscono una componente del danno processuale e, più in generale, dell'onere economico sopportato dalla parte vittoriosa per ottenere tutela giurisdizionale, sicché il diritto

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

alla loro rifusione sorge in forza della soccombenza e della relativa statuizione giudiziale, indipendentemente dalla dimostrazione analitica dell'avvenuto pagamento.

9. Infine, non merita di essere accolto l'appello proposto da *Parte_1* nella parte in cui censura la valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza dei "sinistri in serie".

L'interpretazione data dal Tribunale alla clausola prevista nella precedente polizza, stipulata con *CP_2* , appare corretta in relazione alla richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato nel periodo di validità della polizza *Pt_3* , non essendo stato provato che le conseguenze di cui l'assicurata deve rispondere siano derivate dalla medesima causa, riconducibile a un identico fattore scatenante, precisamente che il contagio da M. chimaera sia imputabile al medesimo difetto o al medesimo inadempimento.

Come già evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n. 9706/2026) "...*se la responsabilità del produttore può in thesi essere seriale, tale non è l'omessa manutenzione che è un atto specifico, individuale e ripetuto per ogni singolo intervento chirurgico. L'omissione dell'Ospedale, assicurato, verificatasi sotto la vigenza della seconda polizza non è la prosecuzione di un vecchio errore, ma è una nuova violazione degli obblighi di diligenza. Ogni volta che l'Ospedale ha usato il dispositivo ha commesso un nuovo illecito. Pertanto, non ricorre un unico sinistro di serie, ma una serie di condotte colpose distinte*".

9.1. Pertanto, deve essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato *Pt_3* , oggi *Parte_1* , a tenere indenne l *Controparte_1* *[...]* , in relazione all'importo della quota di responsabilità alla stessa imputata, detratto l'importo della S.I.R. – *Controparte_21* .

10. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, e in particolare valutata la fondatezza, seppur parziale, degli appelli incidentali proposti da *[...]* *Parte_1* , dall'Azienda *CP_1* e da *Parte_5* , occorre procedere a una nuova liquidazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio che,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

comunque, seguono la sostanziale soccombenza delle predette nei confronti delle ricorrenti in primo grado e vengono liquidate in loro favore: quanto al primo grado, nella misura già tassata dal Tribunale con la sentenza impugnata e, quanto al presente grado, come in dispositivo, secondo parametri medi, (valore della causa da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00), senza fase istruttoria (Cass. n. 10206/2021; Cass. n. 29077/2024; Cass. n. 7343/2025).

10.1 Le spese di lite del grado tra *CP_1* e *CP_2*, non essendo stato oggetto di appello quanto disposto dal Tribunale al capo 15 del dispositivo, possono essere compensate tenuto conto che la chiamata in causa non era arbitraria, stante la non chiara previsione di polizza in ordine ai sinistri in serie.

P.Q.M.

La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 364/2025 emessa dal Tribunale di Vicenza,

in parziale accoglimento degli appelli proposti da *Parte_1*, dall *Controparte_1*, da *Controparte_22* e da *Controparte_6* e in parziale riforma della sentenza impugnata,

- accerta e dichiara la concorrente responsabilità di *Controparte_4* *[...]* *Controparte_3* e *Controparte_1* per il decesso di *[...]* *Parte_6*, nei rapporti interni nella misura di 1/3 ciascuna;
- condanna *Controparte_4*, *Controparte_3* e *Controparte_1* *[...]*, in solido tra di loro, a pagare:
 - a *Controparte_6* 1) la somma di euro 289.414,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al tasso legale (art. 1284, I comma, c.c.) dal fatto dannoso alla sentenza di primo grado, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, e interessi legali da detta data al saldo effettivo; 2) euro 56.658,74 iure hereditario per il danno terminale, oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo; 3) euro 51.416,41 per il danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

sentenza di primo grado al saldo; 4) euro 11.834,00 per spese di CTU e CTP, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo;

- a *Controparte_7* 1) l'importo di euro 282.139,63, comprensivo di interessi compensativi e rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza di primo grado e con interessi legali da tale data al saldo; 2) euro 56.658,74 iure hereditario per il danno terminale, oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo;
- a *Persona_1*, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, euro 84.900,00, oltre interessi al tasso legale (art. 1284, I comma, c.c.) dal fatto dannoso alla sentenza di primo grado, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, e interessi legali da detta data al saldo;
- a *Persona_2*, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, euro 76.410,00, oltre interessi al tasso legale (art. 1284, I comma, c.c.) dal fatto dannoso alla sentenza di primo grado, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, e interessi legali da detta data al saldo;

- condanna *Controparte_4*, *Controparte_3* e *[...] CP_1*, in solido tra di loro, nei rapporti interni nella misura di 1/3 ciascuna, a rifondere a *Controparte_6* e a *Controparte_7* le spese di lite liquidate, quanto al primo grado nella misura di euro 1.686,00 per esborsi e in euro 29.193,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), CPA e IVA, e per il presente grado nella misura di euro 18.511,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
- condanna *Parte_1* Sede secondaria e *[...] Parte_2* (già *Parte_3*) a tenere indenne *CP_1* di quanto la stessa risulta tenuta a corrispondere a parte attrice, in relazione all'importo della quota di responsabilità alla stessa imputata, detratto l'importo della S.I.R.;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565

- compensa integralmente le spese di lite del grado tra *Controparte_1* e *Controparte_2* ;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2026

La Presidente

Clotilde Parise

Il Consigliere estensore

Elena Rossi

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-565